ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1966

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ABENANTE: Trattamento del personale della Società officine meridionali di Santa Anastasia (Napoli). (12220) 6333

ABENANTE: Licenziamento di un membro della commissione interna della Navalmeccanica di Castellammare di Stabia (Napoli). (12913) 6333

ABENANTE: Situazione dello stabilimento M. C. M. di Nocera Inferiore (Salerno). (14178 e 14371) 6333

ALESI: Teleselezione Roma-Venezia (14469) 6334

AMADEI GIUSEPPE: Pensione ai sanitari ex dipendenti da enti locali. (11550) . . . 6334

BADINI CONFALONIERI: Liquidazione danni di guerra. (11494) 6335

BARBI: Nomina a vicedirettore generale della Tirrenia di un dirigente della Compagnia vagoni letto. (13911) 6335

BARTOLE: Liquidazione danni di guerra. (77 e 6980) 6335

BASSI: Provvidenze per danni da maltempo in Campobello, Castelvetrano e Partanna (Trapani). (13895) 6336

BOLOGNA: Assunzione obbligatoria di mutilati e invalidi del lavoro. (14120) . . . 6336

BOTTA: Fornitura di stampati agli uffici doganali. (14138) 6337

BOZZI: Costituzione depositi a garanzia di lavori per conto dello Stato. (13678) . 6337

BRANDI: Indagini sui dirigenti dell'A. N. M. I. C. (11412) 6338

BRANDI: Organici del Poligrafico dello Stato (14154). 6338

BUFFONE: Sistemazione giuridica del personale assunto per l'attuazione dei programmi di intervento agricolo nel Mezzogiorno. (13641) 6338

BUSETTO: Liquidazione coatta cassa rurale ed artigiana di Nurelle di Villanova di Camposampietro (Padova). (12919) . . 6339

BUSETTO: Licenziamento di un autista della ditta Mottino di Padova. (14047) . . 6339

PAG.

CANNIZZO: Sofisticazioni vinicole in Vittoria (Ragusa). (12703) 6340

CAPRARA: Occupazione di immobili in via Marina Grande di Capri (Napoli) (14359) 6340

CAPUA: Diniego visione atti d'ufficio ad un consigliere comunale di Nicotera (Catanzaro). (13761) 6340

CARCATERRA: Trattamento di quiescenza dei docenti e dirigenti della scuola. (12109) 6341

CASSANDRO: Applicazione dell'I. G. E. *una tantum*. (13948) 6341

CERVONE: Situazione economica del Consorzio di bonifica pontina. (11872) . . . 6342

CIANCA: Invito della « Cooperativa trasporti rapidi » alle gare d'appalto bandite dal presidio militare di Firenze. (13484) 6342

CORRAO: Orario degli sportelli del Banco di Sicilia in alcuni comuni. (12812) . . . 6343

DE CAPUA: Ripetitore televisivo nel Gargano. (14280) 6343

DE CAPUA: Flessione dei prezzi del bestiame (14281) 6344

DEGAN: Aumento dei noli per l'esportazione di vetrerie e ceramiche. (13660) . . . 6344

DE LORENZO: Pensione ai sanitari ex dipendenti da enti locali. (10481) 6345

DE ZAN: Ripartizione fra i comuni dell'imposta dovuta dall'« Enel » sull'energia elettrica. (14116) 6346

DI MAURO ADO GUIDO: Obbligo della bolletta di accompagnamento per la circolazione dello zucchero in quantità superiore ai 25 chilogrammi. (13117) . . . 6347

DURAND DE LA PENNE: Consegna del libretto di pensione agli statali in quiescenza. (14273) 6347

FERIOLI: Contributo statale al consorzio volontario per l'elettrodotto di Velleia Romana (Piacenza). (13534) 6347

FIUMANÒ: Mutui al comune di Canolo (Reggio Calabria). (13963) 6347

FORTINI: Stato giuridico-economico degli ingegneri del genio civile. (10825). . . 6348

PAG.

FRANCO RAFFAELE: Agitazione carpentieri del cantiere navale di Monfalcone (Gorizia). (13348) 6349

FRANCO RAFFAELE: Provvidenze per danni da maltempo in Fossolo (Gorizia) (13870) 6349

GAGLIARDI: Provvidenze per danni da maltempo nelle province di Venezia e Treviso. (12674) 6350

GAGLIARDI: Flessione dei prezzi del bestiame. (14222) 6351

GATTO: Inviti all'A. N. P. I. per manifestazioni ufficiali. (14401) 6351

GIRARDIN: Mutui ai comuni della provincia di Padova. (12324) 6352

GRAZIOSI: Pensione ai sanitari ex dipendenti da enti locali. (14410) 6352

GREGGI: Assunzioni nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici. (11337) 6352

GUARRA: Ricezione secondo canale TV. in Policastro Bussentino (Salerno). (14397) 6354

JACAZZI: Rimozione manifesti comunisti in Alvignano (Caserta). (13406) 6354

LANDI: Asportazione di materiale roccioso tra Portovenere e Deiva Marina (La Spezia). (13792) 6354

LEOPARDI DITTAIUTI: Provvidenze per danni da maltempo nella zona di Fano (Pesaro). (12612) 6355

LIZZERO: Fallimento di un'impresa appaltatrice di lavori dell'Amministrazione militare. (14491) 6355

MAGNO: Allacciamento stradale di alcuni poderi in agro di San Severo (Foggia). (12932) 6356

MAGNO: Rimborso di anticipazioni colturali da parte di assegnatari dell'Ente riforma Puglia e Lucania. (13000) 6357

MAGNO: Ripetitore televisivo nel Gargano. (14267) 6357

MALFATTI FRANCO: Fusione Terni-Finsider. (11523) 6357

MARCHESI: Vertenza tra proprietari di terreni e concessionari della riserva di caccia di Volpago del Montello (Treviso). (9464) 6359

MARCHESI: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Treviso. (12677) 6359

MAROTTA MICHELE: Decentramento alle intendenze di finanza e alle prefetture di talune facoltà devolute ai Ministeri delle finanze e dell'interno. (13736) 6360

MARRAS: Mutui al comune di Sassari per l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare. (12842). 6361

MARRAS: Componenti il comitato consultivo per l'alimentazione. (14228) 6361

MARZOTTO: Manifattura tabacchi di Adria (Rovigo). (14299) 6362

PAG.

MATARRESE: Assegnazione di contributi previsti dal « piano verde » a ditte della provincia di Bari. (13853) 6362

MAZZONI: Aumento dei noli per l'esportazione di vetrerie e ceramiche. (14581) 6362

MELLONI: Consegna al *Terminal* di Milano della carta d'imbarco per i passeggeri dell'Alitalia. (13922) 6362

MILIA: Rivalutazione pensioni di guerra. (13741) 6363

NICOLETTO: Commissione medica per le pensioni di guerra a Brescia. (8312) . . . 6364

PEZZINO: Incriminazione di Attilio Ligo e suoi complici. (13594) 6364

PIGNI: Riduzione posti a concorso di assistente principale o disegnatore principale del catasto e servizi tecnici erariali. (14279) 6364

PUCCI EMILIO: Istituzione del *World political centre* in Firenze. (12851) 6365

PUCCI EMILIO: Abolizione restrizioni sulle vendite rateali e riduzione prezzo benzina. (13339) 6365

QUARANTA: Abolizione tassa di circolazione sugli autoveicoli. (14006) 6366

RIGHETTI: Utilizzazione immobile dei Monopoli di Stato per i tabacchi in Esperia (Frosinone). (14431) 6367

RIPAMONTI: Consegna al *Terminal* di Milano della carta d'imbarco per i passeggeri dell'Alitalia. (13727) 6367

ROMANO: Contributi assicurativi per i dipendenti dell'Ente provinciale antitracomatoso di Napoli. (11583) 6369

RUSSO SPENA: Imposta di registro sui trasferimenti di fabbricati rurali. (13751) 6369

SCARPA: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Novara. (13593) . . 6369

SERVADEI: Contributi all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale. (10719) 6370

SOLIANO: Riduzione posti a concorso di assistente principale o disegnatore principale del catasto e servizi tecnici erariali. (14307) 6370

SPINELLI: Pensione ai sanitari ex dipendenti da enti locali (1707, *già orale* e 10601) 6371

STORTI: Amministrazione aziende finanziate dalla S. F. I. (5879) 6372

USVARDI: Pubblicazione romanzo *La donna di fiori* contemporaneamente all'analoga trasmissione televisiva. (13400) 6372

VEDOVATO: Incarichi affidati dagli enti locali per la redazione di piani urbanistici. (12365) 6373

VEDOVATO: Crediti di esercizio alle imprese artigiane. (13483) 6373

VENTURINI: Programma di costruzione di alloggi popolari in Roma. (13247) . . 6374

ABENANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se il finanziamento di 500 milioni concesso dalla Efibanca alla Società officine meridionali G. Biglia di Santa Anastasia (Napoli) sia stato condizionato al rispetto dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali violati dalla suddetta azienda, che da tempo ha instaurato un regime terroristico contro ogni dipendente che reclama il rispetto dei propri diritti.

Infine gli interroganti chiedono di conoscere quali interventi svolgeranno i ministri interessati per porre fine a tale stato di cose. (12220)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati, è risultato che il finanziamento che la Società officine meridionali G. Biglia di Santa Anastasia ha ottenuto dall'Ente finanziario interbancario (Efibanca) non è sottoposto a vincoli per quanto riguarda l'osservanza della regolamentazione collettiva.

Il competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato, dal suo canto, che l'ispettorato del lavoro di Napoli ha accertato che il trattamento economico e normativo delle maestranze della indicata società non è inferiore a quello contrattuale e che molti lavoratori godono di condizioni più favorevoli. Non è emerso che la società, nei rapporti con le maestranze, faccia uso eccessivo o vessatorio del potere gerarchico-disciplinare.

Circa le irregolarità riscontarte, lo stesso ispettorato del lavoro controllerà – secondo quanto segnalato dal richiamato Ministero del lavoro e della previdenza sociale – l'esatta osservanza, nei modi e nei termini fissati, dalle prescrizioni impartite.

Il Sottosegretario di Stato: BELOTTI.

ABENANTE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti adotterà nei confronti dei dirigenti della Navalmeccanica di Castellammare di Stabia (Napoli), responsabili del licenziamento del commissario interno Cascone.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere come tale aperta azione di rappresaglia si concili con la tanto attesa giusta causa nei licenziamenti dato che si contesta al Cascone di avere usato un linguaggio offensivo verso la direzione. In particolare si chiede al ministro di tutelare la libertà di espressione intervenendo per il ritiro del licenziamento, dato che eventuali reati devono sempre e unicamente essere accertati dal giudice che non è certamente il direttore dell'azienda, il quale poteva rivolgersi alla magistratura ove si fosse ritenuto offeso dalle dichiarazioni del Cascone. (12913)

RISPOSTA. — Secondo quanto riferito dall'I.R.I., il comportamento tenuto dal signor Cascone nella nota circostanza è andato al di là di ogni lecita critica all'operato della direzione della società Navalmeccanica traducendosi in offese ed ingiurie ai dirigenti di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del suo rapporto di lavoro. È stata, quindi, applicata nei confronti del dipendente la particolare procedura prevista dall'articolo 14, comma 6, dell'accordo interconfederale 8 giugno 1953.

Di fronte ad un così preciso e grave atto di indisciplina, tanto più censurabile in quanto commesso da un membro di commissione interna che per potere adeguatamente tutelare i diritti dei lavoratori è particolarmente tenuto al rispetto dei rapporti umani e delle più elementari norme di educazione e di convivenza civile, l'adozione dei provevdimenti auspicati si appalesa impossibile.

Comunque la questione è tuttora all'esame della commissione di conciliazione ed arbitrato adita dall'interessato in base al vigente contratto collettivo di lavoro.

Il Ministro: BO.

ABENANTE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che la nuova confezione delle Manifatture cotoniere meridionali di Nocera Inferiore (Salerno) è stata data in appalto a privati.

In particolare l'interrogante chiede di sapere quali prospettive di sviluppo abbia la suddetta iniziativa industriale; quanti occupati abbia, e quali produzioni effettui oggi e se vi siano o si prevedano presenze di privati. (14178)

RISPOSTA. — Sulla base di notizie fornite dall'I.R.I. si premette che, una volta ultimata la costruzione dello stabilimento di Nocera, la società Manifatture confezioni meridionali (consociata – come è noto – delle Manifatture cotoniere meridionali) dovendo fronteggiare la grave crisi che ha colpito l'industria tessile e particolarmente il settore cotoniero, ha ritenuto opportuno cedere in affitto detto stabilimento ad una società di nuova costituzione, la ME.CON., il cui capitale sociale di lire 500 milioni è stato sottoscritto, in misura paritetica, dall'I.R.I., tramite la società

S.P.A. (Societa di partecipazioni azionarie), e da una società italiana, la *Game and Lake S.p.A*, con sede in Lecce, particolarmente introdotta nel settore delle confezioni.

Per quanto concerne in particolare la produzione dello stabilimento in questione, l'I.R.I. ha precisato che il ritmo della stessa – che interessa la lavorazione di camicie, comprese quelle per militari – ha già raggiunto un sodisfacente livello.

Le prospettive di sviluppo dell'iniziativa in questione sono ovivamente condizionate dall'andamento del mercato in connessione all'evolversi della cennata crisi del settore cotoniero. Si comunica, infine, che il numero dei dipendenti dello stabilimento di Nocera è di 400 unità lavorative.

Il Ministro: Bo.

ABENANTE, CAPRARA, GRANATI E AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere come si concili l'azione di privatizzazione in atto alle Manifatture cotoniere meridionali con il proclamato e non realizzato impegno delle aziende pubbliche nel Mezzogiorno.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere come il ministro interverrà per impedire sia la smobilitazione e l'appalto a privati del reparto servizi generali (officina e falegnameria) sia lo smantellamento del reparto confezioni di Nocera Inferiore (Salerno) ove si è giunti all'assurda decisione di concedere in appalto l'attività e le macchine « pulizia tubetti » alla ditta Sorrentino di Pagani ben nota per le costanti violazioni dei contratti e dei diritti dei lavoratori dipendenti.

Infine gli interroganti chiedono di sapere se il ministro intenda assumere preciso impegno di porre fine al ridimensionamento produttivo in atto fino a che con i sindacati non sarà stato discusso il piano di riorganizzazione e di sviluppo dell'intero settore pubblico che opera nel campo delle fibre tessili naturali e artificiali, premessa indispensabile per il potenziamento delle Manifatture cotoniere meridionali. (14371)

RISPOSTA. — Si conferma quanto il ministro ha avuto modo di comunicare alla competente Commissione della Camera in occasione della discussione preliminare del bilancio di questo Ministero, cioè, che, per quanto attiene ai problemi delle M.C.M., problemi che hanno formato oggetto di un recente incontro con i parlamentari e autorità napoletani, tutta la situazione delicata e complessa, è in corso di esame.

Si assicura, comunque, che, fino a quando non saranno studiati, decisi e comunicati i provvedimenti che si renderanno necessari per fronteggiare la crisi delle M.C.M., non si procederà a licenziamenti e a riduzioni di orario di lavoro.

Il Ministro: Bo.

ALESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga ormai necessario realizzare un servizio di teleselezione telefonica bilaterale fra Venezia e Roma.

È opinione comune che il ritmo industriale e i conseguenti rapporti commerciali fra gli operatori economici della città di Venezia hanno raggiunto ormai un livello e una frequenza tali da richiedere necessariamente collegamenti più rapidi e scambi vicendevolmente più agevoli e solleciti.

Pertanto, parallelamente a quanto è stato fatto per la città di Firenze e di Napoli, sarebbe indispensabile fornire il medesimo servizio alla città di Venezia, che non è certo seconda alle precedenti per importanza e per necessità. (14469)

RISPOSTA. — Il servizio telefonico in teleselezione da utente tra Venezia e Roma è stato attivato in entrambi i sensi il 31 dicembre 1965.

Il Ministro: RUSSO.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ritengano urgente la concessione ai sanitari ex dipendenti degli enti locali della indennità *una tantum* a sanatoria dei mancati miglioramenti di pensione proposta dalla commissione, nominata per l'esame del bilancio tecnico e per lo studio delle eventuali modifiche da apportare alla Cassa pensioni dei sanitari ex dipendenti enti locali, in considerazione del fatto che tale indennità è già stata concessa ai pensionati degli enti locali, che il trattamento di quiescenza dei sanitari è del tutto inadeguato al nuovo costo della vita, che i fondi di gestione della Cassa ne consentano il pagamento e che i lavori della commissione stessa, preliminari alla rivalutazione delle pensioni, si dilungano, con giustificata preoccupazione degli interessati, allontanando la data in cui si potrà attuare l'adeguamento di dette pensioni. (11550)

RISPOSTA. — In relazione al parere espresso dalla commissione incaricata dell'esame del bilancio tecnico e dello studio di eventuali modifiche da apportare all'ordinamento della

Cassa per le pensioni ai sanitari, è stato predisposto apposito provvedimento riguardante la concessione, a favore dei pensionati interessati, di un assegno annuo, in relazione al periodo dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965, nella misura di lire 104 mila per i trattamenti diretti e di lire 78 mila per quelli indiretti o di riversibilità.

Tale provvedimento (già atto Senato n. 1244) è stato di recente approvato dal Parlamento e già sono state impartite le opportune disposizioni ai competenti uffici ai fini di una sollecita corresponsione delle somme agli aventi diritto.

La indicata commissione, inoltre, ha formulato proposte per la revisione del trattamento di quiescenza a carico della Cassa sanitari e le conseguenti iniziative, riguardanti i miglioramenti economici definitivi con effetto dal 1° luglio 1965, sono attualmente allo studio dei competenti organi ministeriali.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BELOTTI.

BADINI CONFALONIERI. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere – premesso che attualmente le intendenze di finanza provvedono alla liquidazione dei danni di guerra attenendosi alle norme della circolare in data 11 maggio 1963, n. 136, del Ministero del tesoro, direzione generale danni di guerra, mentre per le pratiche liquidate in precedenza nessuna rivalutazione viene adottata; considerato che quanto sopra comporta che le liquidazioni dei danni di guerra siano effettuate con due pesi e due misure – se ritengano urgente ed opportuno inviare agli uffici competenti precise istruzioni per ovviare a tale inconveniente, che desta notevole malcontento presso gli interessati. (11494)

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante trova soluzione in un disegno di legge, approntato da questo Ministero ed approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 novembre 1965, concernente integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Tale provvedimento dovrà ora seguire l'ulteriore corso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BELOTTI.

BARBI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per saper se corrisponda a verità la notizia secondo cui sarebbe in corso la nomina a vicedirettore generale della società di navigazione Tirrenia di un dirigente della Compagnia vagoni-letto e, in caso affermativo, quali requisiti particolari possieda tale dirigente per considerare utile la sua immissione in una società di navigazione.

L'interrogante ritiene che fra il personale in servizio presso la società Tirrenia non manchino persone idonee a ricoprire tale incarico e che la nomina di un elemento esterno sia lesiva dei diritti e della dignità degli attuali dirigenti della Tirrenia.

L'interrogante chiede, inoltre, se presso la società Tirrenia sia proprio necessaria la presenza di un vicedirettore generale o se sia invece più opportuno, con la stessa spesa, assumere impiegati ai gradi iniziali, di cui l'azienda notoriamente difetta, ma che finora la Finmare non ha autorizzato neanche per coprire le vacanze verificatesi in seguito a pensionamento o a malattia. (13911)

RISPOSTA. — Nel quadro della riorganizzazione della società Tirrenia, si è ravvisata la opportunità di dar vita alla carica di vicedirettore generale, al fine di creare un miglior collegamento fra le funzioni del direttore generale e quelle dei dirigenti preposti ai singoli servizi.

Il complesso dei requisiti richiesti per la persona che deve ricoprire detta carica ha portato ad una rigorosa selezione ed alla scelta di un elemento esterno alla società, la cui competenza e preparazione, dimostrata nei precedenti incarichi ricoperti, davano il migliore affidamento.

Tale scelta, comunque, non può in alcun modo essere ritenuta lesiva né delle aspettative né della dignità degli attuali dirigenti della Tirrenia.

Il Ministro delle partecipazioni statali: BO.

BARTOLE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se la circolare dell'11 maggio 1963, n. 136, della direzione generale dei danni di guerra, riguardante la retta applicazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, venga già applicata e non soltanto per le pratiche in corso di espletamento, ma anche per quelle precedentemente definite in base ai criteri più restrittivi che il Consiglio di Stato ebbe però a dichiarare arbitrarie; e per conoscere se l'amministrazione, in ossequio alla nota decisione del Consiglio di Stato, estenderà conseguentemente l'applicazione de-

gli stessi criteri anche alle pratiche precedentemente definite, rispettando così il precetto contenuto nell'articolo 3 della nostra Costituzione. (77)

BARTOLE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali ragioni ostino ancora a che venga dato corso alla circolare del 12 marzo 1964, n. 139, sull'applicazione integrale dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra, in conformità delle note decisioni della III sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.

Poiché la mancata riliquidazione dell'indennizzo potrebbe determinare, ove risultasse vana la notifica del formale interpello, la presentazione di un notevole numero di ricorsi al Consiglio di Stato, l'interrogante ritiene non soltanto equo (e perciò ineludibile) ma anche, sotto un certo profilo, vantaggioso per l'amministrazione stessa, che venga senza ulteriore indugio dato corso alle riliquidazioni. (6980)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11494, del deputato Badini Confalonieri, pubblicata a pag. 6335*).

BASSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi danni arrecati dal violento ciclone che ha investito nei giorni scorsi una zona agraria a cavallo dei comuni di Campobello, Castelvetrano e Partanna (Trapani); e se intenda promuovere gli accertamenti di rito per delimitare con proprio decreto le zone colpite ai fini della applicazione delle provvidenze legislative in corso di proroga in seguito alle alluvioni del mese di settembre 1965. (13895)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha avuto notizie di massima dei danni causati in talune zone agrarie della provincia di Trapani dall'evento meteorico segnalato dall'interrogante ed è ora in attesa dei risultati degli accertamenti definitivi dei danni stessi, disposti dal competente assessorato della Regione siciliana.

Se, sulla base di tali risultanze definitive, si accerterà che ne ricorrono le condizioni, non si mancherà, d'accordo con i competenti organi di intervenire a favore delle aziende agricole colpite della provincia di che trattasi, in applicazione della recente legge che ha esteso, tra l'altro, le provvidenze contributive previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e quelle creditizie previste dall'articolo 2 della legge 24 febbraio 1964, n. 38, anche a favore delle zone agrarie danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

BOLOGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere l'atteggiamento del Governo verso i mutilati ed invalidi del lavoro i quali attendono da tempo che venga approvato un provvedimento in favore del loro collocamento obbligatorio al lavoro come è stato fatto per altre categorie di cittadini trovantisi in speciali condizioni (invalidi di guerra, invalidi civili, e così via).

Per sapere inoltre se il Governo e, in particolare, il Ministero del lavoro come il Ministero competente ha predisposto o stia predisponendo un provvedimento come quello sopra indicato a favore della benemerita categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro. (14120)

RISPOSTA. — Le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 12222, stabiliscono che le imprese private, aventi più di 50 dipendenti, devono assumere in determinata aliquota percentuale, mutilati ed invalidi del lavoro che risultino minorati della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 40 per cento.

Si ritiene, pertanto, che l'interrogante chieda l'adozione di provvedimenti diretti ad estendere il beneficio della assunzione obbligatoria di detti minorati anche nel settore del pubblico impiego. Come è noto, tale problema ha già formato oggetto di una proposta di legge degli onorevoli Barbi, Merenda, Colombo Vittorino ed altri (atto Camera n. 156).

In tale proposta di legge, attualmente all'esame del Parlamento, è espressamente stabilita, a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro, nonché delle vedove e degli orfani dei caduti sul lavoro una specifica preferenza, a parità di merito, nella formazione delle graduatorie per l'ammissione ai pubblici impieghi, nonché l'assunzione diretta, cioè senza concorso, dei cennati minorati, in determinata aliquota percentuale, commisurata ai posti in organico o al contingente numerico – ove non sussista l'organico – delle carriere esecutive e ausiliarie, e alla entità del contingente operaio.

In caso di mancanza di invalidi da assumere per chiamata diretta, le pubbliche amministrazioni sono tenute a dare impiego, in sostituzione, agli orfani dei caduti sul lavoro.

Si assicura, comunque, che il ministro segue attentamente a favore l'*iter* di tale provvedimento.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BOTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere per quali motivi la direzione generale delle dogane si sarebbe riservata la esclusiva della fornitura degli stampati sostitutivi del *modello A.55* – dichiarazione di esportazione definitiva – prima forniti dalle ditte private con vantaggio di prezzo e di consegna, mentre sovente le case di spedizione sono ora costrette ad interrompere il lavoro di esportazione perché gli uffici doganali si trovano sprovvisti di modelli. (14138)

RISPOSTA. — I nuovi modelli sostitutivi del *modello A.55* – dichiarazione di esportozione definitiva, denominati *A.55-S* – sono stati istituiti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, che modificando gli articoli 53 e 260 del regolamento doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, ha introdotto, in aggiunta a quella già vigente, una procedura più accelerata dei rimborsi all'esportazione fondata essenzialmente sull'abolizione della omologazione della bolletta di esportazione da parte della dogana emittente.

Tale adempimento si svolge infatti in un tempo non certamente breve, tenuto conto del numero dei registri e delle bollette matrici che debbono essere ricercati, controllati ed annotati per evadere le numerose richieste di rimborso.

Con l'abolizione della omologazione, la procedura è alquanto snellita, con notevole vantaggio degli operatori, i quali possono così presentare direttamente agli uffici competenti i documenti idonei ad ottenere il rimborso delle somme loro spettanti.

È apparso tuttavia evidente che la omologazione doveva necessariamente essere sostituita da un altro sistema cautelativo per l'erario e, a tale scopo, è stato fatto ricorso alla istituzione di uno speciale modello fornito direttamente dall'amministrazione, non suscettibile facilmente di alterazioni ed abrasioni. A tali finalità, appunto, ha provveduto il decreto presidenziale anzidetto.

L'esclusiva della fornitura, di conseguenza, è in funzione della semplificazione introdotta, che impone l'indiscutibile esigenza che le dichiarazioni di esportazione siano fatte su modelli ufficiali forniti dall'amministrazione, alla cui stampa provvede l'Istituto poligrafico dello Stato.

Per evitare che le dogane restino prive dei modelli occorrenti, si fa presente, infine, che i competenti servizi del Ministero delle finanze sono in continuo contatto con il predetto istituto per accelerarne al massimo la stampa e si fornisce assicurazione all'interrogante che solo motivi tecnici, cui l'amministrazione è estranea, non hanno consentito un più tempestivo approntamento dei modelli stessi.

Il Ministro: TREMELLONI.

BOZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga opportuno snellire le procedure amministrative per la costituzione dei depositi a garanzia di lavori, forniture, appalti o gestioni per la pubblica amministrazione.

Risulta, infatti, che, per ottenere la ricevuta provvisoria di costituzione dei depositi in parola, occorra provvedere ai seguenti adempimenti:

a) compilare una domanda in duplice esemplare su apposito modulo;

b) provvedere alla registrazione della stessa presso il competente ufficio secondo una prassi che implica presentazione della domanda e ritiro solo dopo qualche giorno;

c) produrre la domanda così registrata alla Cassa depositi e prestiti;

d) ritirare l'ordinativo presso detta Cassa;

e) presentare detto ordinativo alla tesoreria centrale, per poter infine versare il deposito voluto, sia esso in contanti o in titoli e per qualsiasi ammontare.

Poiché il complesso adempimento di tale formalità implica, come è facile intuire, notevoli perdite di tempo e numerosi viaggi in tutte le parti della città, la qual cosa diventa particolarmente laboriosa quando trattasi di città dal traffico congestionato come Roma, l'interrogante chiede di sapere se si ritenga opportuno disporre che la Cassa depositi e prestiti possa essere direttamente incaricata dell'espletamento della totalità dei servizi in parola, o meglio ancora se non possano abilitarsi direttamente gli istituti di credito a svolgere le occorrenti formalità. (13678)

RISPOSTA. — Le formalità' indicate dall'interrogante, prescritte dalla legge, rientrano nella competenza di diverse amministrazioni.

Si assicura, comunque, che la questione verrà immediatamente posta allo studio ai fini delle possibili soluzioni.

Nulla vieta, invece, che le formalità occorrenti alla costituzione dei depositi siano espletate dagli istituti di credito, così come accennato nell'interrogazione e come in pratica sovente avviene, fermo restando che i depositi stessi debbano essere effettuati esclusivamente alla Cassa depositi e prestiti, come è prescritto dalle leggi in vigore.

Il Sottosegretario di Stato: BELOTTI.

BRANDI. — *Ai Ministri dell'interno e per la riforma burocratica.* — Per sapere se, in relazione all'affrettato riconoscimento della personalità giuridica pubblica all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.), si siano svolte le dovute indagini per accertare la serietà morale ed i precedenti dei dirigenti e, in particolare, del presidente Lambrielli, i cui atteggiamenti sono apparsi improntati a una spiccata smania pubblicitaria. (11412)

RISPOSTA. — Gli attuali amministratori dell'A.N.M.I.C. - compreso il presidente signor Lambrilli Alvido - ricoprono tali cariche *ope legis*.

Infatti la legge 23 aprile 1965, n. 458 - istitutiva dell'A.N.M.I.C. - stabilisce, all'articolo 19, che « fino a che non saranno costituiti, ai sensi dello statuto di cui all'articolo 1, gli organi previsti dagli articoli precedenti, l'A.N.M.I.C. sarà retta dagli organi dell'Unione generale invalidi civili, in carica alla data di entrata in vigore della legge »: il signor Lambrilli e gli altri amministratori dell'A.N.M.I.C., al momento dell'entrata in vigore della citata legge, occupavano le cariche direttive dell'« Unione generale invalidi civili ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

BRANDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se gli risulti che gli organici dell'istituto Poligrafico dello Stato si appesantiscono sempre di più e in particolare se gli consti che anche di recente sono stati nominati numerosi capi-reparti, assolutamente non necessari. Per sapere infine se ritenga opportuno adottare provvedimenti per impedire che questo istituto si trasformi sempre di più in un pesante carrozzone con personale esuberantissimo e con un bilancio sempre più passivo. (14154)

RISPOSTA. — L'istituto Poligrafico dello Stato, aderendo alla direttiva di questo Ministero intesa a ridurre, compatibilmente con le esigenze della produzione, il contingente di personale in servizio, ha conseguito, nel corso degli ultimi dieci anni, la riduzione dei propri quadri di 1.669 unità lavorative.

In particolare, durante il decorso esercizio, si è registrata una diminuzione di 102 unità lavorative, fra cui due dirigenti.

Di contro, la produzione complessiva dell'istituto è aumentata anche se essa si svolge, in buona parte, con estrema urgenza e richiede, per i doppi e tripli turni, maggiore disponibilità di operatori.

Il personale dell'istituto Poligrafico non è inquadrato in ruoli organici, ma viene qualificato in relazione alle mansioni affidate (l'istituto della promozione - in senso stretto - è estraneo alla natura del rapporto di lavoro di diritto privato).

Il Poligrafico ha recentemente deliberato alcuni avanzamenti a favore del personale della stamperia (due capi officina, cinque vice capi officina, otto capi reparto e dodici vice capi reparto). Di questi, otto dipendenti sostituiscono di fatto unità lavorative con eguali qualifiche, che avevano lasciato il servizio per diversi motivi dal 1958 in poi.

Gli avanzamenti sono riservati a coloro che effettivamente svolgono i compiti correlativi al nuovo grado, tenuta presente la organizzazione tecnica dei servizi e secondo criteri di prudenza, in vista delle modificazioni in corso alle attrezzature tecniche.

Infine, per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria del Poligrafico, si deve far presente che sin dal 1954-55 i bilanci dell'ente si sono chiusi con una risultanza attiva, con la sola eccezione del bilancio dell'esercizio 1961-62 chiuso in pareggio.

Il Sottosegretario di Stato: BELOTTI.

BUFFONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano allo studio provvedimenti che consentano l'inquadramento del personale assunto, oltre 12 anni fa, per l'attuazione della legge speciale Calabria e non ammesso ai benefici della legge 5 marzo 1961, n. 90. (13641)

RISPOSTA. — Come è noto, l'onorevole De Leonardis ed altri hanno assunto l'iniziativa di una proposta di legge (atto n. 1411 della Camera) per la sistemazione giuridica del personale assunto da questo Ministero per l'espletamento dei servizi relativi all'attuazione dei programmi di intervento nel settore dell'agricoltura, finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno.

Su detta proposta di legge questo Ministero ha espresso il proprio avviso favorevole.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

BUSETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti intenda urgentemente adottare per accelerare la liquidazione coatta della cassa rurale ed artigiana di Villanova di Camposampietro (Padova) e il realizzo delle attività di pertinenza della stessa, tenuto conto che:

a) tale liquidazione si trascina ormai da oltre sette anni con un'attesa esasperante da parte dei depositanti, quasi tutti piccoli contadini od operai;

b) vi è stato un riparto parziale unicamente a favore dei depositanti non soci e di modestissime proporzioni;

c) il commissario liquidatore non ha mai presentato una relazione ai depositanti ai quali non è stata nemmeno fornita la cifra esatta dell'ammanco registrato a suo tempo;

d) nonostante diversi interventi effettuati presso la sede di Padova della Banca d'Italia, non si sa come e quando i depositanti riceveranno i loro risparmi.

L'interrogante chiede infine di conoscere a qual punto si trovi la causa pendente in Cassazione intentata contro l'amministrazione della cassa, responsabile degli ammanchi a suo tempo accertati. (12919)

RISPOSTA. — In base alle notizie fornite dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito, va innanzi tutto precisato che la cassa rurale ed artigiana di Murelle (frazione di Villanova di Camposampietro) venne posta in liquidazione coatta con decreto ministeriale del 3 marzo 1960 a causa del dissesto provocato dai continui illeciti del suo segretario-cassiere.

Le diverse vertenze giudiziarie tuttora in corso, alle quali la Cassa è interessata, non hanno consentito una rapida definizione della procedura in parola. Il giudizio in cassazione, riguardante la responsabilità del predetto segretario-cassiere, non è stato ancora discusso.

In base alle disponibilità esistenti presso l'azienda, è stato possibile al commissario liquidatore, su conforme autorizzazione della Banca d'Italia, effettuare intanto un primo riparto parziale a favore dei depositanti nella misura del 35 per cento dei loro rispettivi crediti, con esclusione però dei creditori che erano contemporaneamente soci dovendo essi rispondere, in via sussidiaria, illimitatamente e solidamente, dei debiti sociali.

Per quanto riguarda la lamentata mancata presentazione da parte del commissario liquidatore di una relazione ai depositanti è da tener presente che, in base alle leggi vigenti, egli non è tenuto a tale adempimento, bensì a presentare annualmente al servizio di vigilanza bancaria una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale dell'azienda e sull'andamento della liquidazione.

L'organo di vigilanza ha infine fatto presente che, per il tramite della propria filiale di Padova, nell'agosto 1965, ha provveduto ad informare l'interrogante, a seguito di richiesta scritta, sull'andamento della cennata procedura di liquidazione e sul particolare che sussisteva allora, come sussiste tuttora, la possibilità di un intervento a favore della Cassa da parte di altra azienda di credito, il che potrebbe rendere possibile il sodisfacimento dei depositanti.

Il Sottosegretario di Stato: BELOTTI.

BUSETTO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del gravissimo atto compiuto dalla ditta Mottino di Padova, che ha in appalto servizi postali, a danno di un autista dipendente con famiglia a carico, licenziato sotto il pretesto della violazione di norme del contratto nazionale di lavoro, in effetti perché attivo dirigente sindacale.

Per conoscere quale intervento immediato si propongano di attuare per impedire tale licenziamento e restituire il lavoro e la serenità ad una intera famiglia. (14047)

RISPOSTA. — L'autista Elio Bezzon, dipendente della ditta Mottino, accollataria dei trasporti postali urbani di Padova, non ha mai ricoperto cariche sindacali e il medesimo è stato licenziato in data 20 novembre 1965 ai sensi dell'articolo 20 del C.C.N.L. del 28 dicembre 1963, vigente per la categoria, riconoscendogli il diritto all'indennità li licenziamento nella misura intera in relazione all'anzianità di servizio maturata.

Poiché per altro non risultava applicabile la procedura prevista dall'accordo interconfederale sui licenziamenti individuali del 18 ottobre 1950, in quanto la ditta Mottino occupa meno di 35 lavoratori, la locale federazione italiana postelegrafonici ha eccepito l'illegittimità del licenziamento davanti all'ufficio provinciale del lavoro, presso il quale le parti, comparse in data 23 novembre 1963, hanno accettato la risoluzione *ad nutum* del precedente rapporto e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con inizio dal 9 dicembre 1965.

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni: RUSSO.

CANNIZZO. — *Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che nella provincia di Ragusa e precisamente a Vittoria qualche stabilimento produce vino sofisticato.

Pare che esistano in proposito segnalazioni delle guardie di finanza, dei carabinieri e della polizia.

In un periodo nel quale la produzione vitivinicola è in grave crisi e mentre si annunziano provvedimenti per aiutare gli agricoltori e contro le sofisticazioni delle merci e le frodi in commercio, all'interrogante sembra che attività così apertamente illegali non possano venire tollerate.

Pertanto chiede ai ministri quali provvedimenti immediati intendano adottare per stroncare simili attività illegali. (12703)

RISPOSTA. — Il fenomeno delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini in Sicilia è stato sempre seguito con la dovuta attenzione dagli organi competenti al controllo del settore.

Nel corrente esercizio, per altro, è stata particolarmente sensibilizzata dalla guardia di finanza, anche attraverso gli opportuni contatti con le altre forze di polizia, l'attività di contrasto al fenomeno anzidetto.

Sono stati operati numerosi interventi che non hanno portato alla denuncia dei responsabili ed al sequestro di notevoli quantitativi di vino, mosto e zucchero e la vigilanza nel settore viene tuttora mantenuta attiva da parte di tutti i reparti del corpo.

Per quanto concerne, in particolare, la città di Vittoria, il nucleo della guardia di finanza di Ragusa nel luglio 1965, a conclusione degli accertamenti condotti, ha denunciato alla competente autorità giudiziaria una ditta di quella sede, per sofisticazione di vini.

Anche da parte degli organi competenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste vengono effettuati frequenti controlli in provincia di Ragusa presso le cantine vinicole e, in particolare, in quelle industriali di Partinico e di Vittoria, mentre il Ministero della sanità, per quanto di propria competenza, ha dato notizia che nei comuni di Ragusa e di Vittoria sono stati prelevati presso stabilimenti e depositi campioni di vino, per essere sottoposti all'esame del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ragusa. In seguito all'esito dell'analisi, qualora ne ricorreranno gli estremi di legge, saranno senz'altro adottati i necessari provvedimenti.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere allo scopo di consentire il recupero dei cespiti e di danni per la prolungata occupazione degli immobili siti sotto la strada provinciale in via Marina Grande in Capri (Napoli) particella catastale n. 425 (partite n. 8776, 22 e 563) subalterni 2, 3 e 4 di proprietà dell'amministrazione provinciale di Napoli. (14359)

RISPOSTA. — Gli immobili cui si riferisce l'interrogante appartengono a privati, a seguito di regolari passaggi di proprietà iniziati nel 1902 con l'affrancazione di un'enfiteusi esercitata nei confronti del consorzio stradale di Capri, allora proprietario della via Marina Grande e relative pertinenze (contratto trascritto presso la ricevitoria dei redditi immobiliari di Napoli il 2 luglio 1902, al n. 8724).

Pertanto, l'amministrazione provinciale di Napoli, nel cui demanio detta strada fu successivamente trasferita, per effetto del regio decreto 6 marzo 1913, non ha acquistato alcun diritto sugli immobili in questione, per la cui tutela debba esperire azioni di sorta.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

CAPUA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per essere informato come intendano gli organi periferici tutelare i diritti dei consiglieri comunali di opposizione del comune di Nicotera (Catanzaro), ai quali, per disposizione del sindaco, viene inibito l'ingresso nel municipio per poter prendere visione degli atti dell'amministrazione, per esercitare le funzioni di controllo proprie del consiglio comunale.

Fa presente altresì che ad un consigliere, che ha chiesto di poter prendere visione di alcuni regolamenti e di alcune deliberazioni, il sindaco, con lettera del 29 ottobre 1965, n. 4408, ha dato la seguente risposta:

« I regolamenti comunali e relative tariffe sono tenuti da questi uffici comunali a disposizione di chiunque voglia prenderne visione. Delle deliberazioni di questa giunta, dopo il periodo di loro pubblicazione, la signoria vostra potrà prendere visione solamente quando le stesse, direttamente o indirettamente, si riferiscano ad argomenti all'ordine del giorno del consiglio comunale. Delle predette la signoria vostra ne potrà avere, in ogni caso, rilasciata copia, ai sensi della vigente legge comunale e provinciale, nella qualità di contribuente di questo comune ».

Appare evidente dalla predetta risposta che il sindaco di Nicotera intende annullare la funzione dei consiglieri comunali di opposizione. (13761)

RISPOSTA. — La lettera citata dall'interrogante è stata inviata dal sindaco di Nicotera ad un consigliere, il quale aveva chiesto che fossero messi a sua disposizione il regolamento interno del consiglio comunale (mai deliberato dal civico consesso) e le deliberazioni adottate dalla giunta municipale, sin dalla data dell'insediamento dell'amministrazione attuale.

In proposito, si osserva che – secondo il disposto dell'articolo 292 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915 – ai consiglieri comunali va riconosciuto un incondizionato diritto a prendere visione degli atti e documenti soltanto se pertinenti agli oggetti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari, senz'uopo, quindi, di formale richiesta.

Negli altri casi deve essere avanzata, dai consiglieri stessi, specifica richiesta al sindaco – quale capo dell'amministrazione e responsabile, col segretario, della conservazione degli atti d'archivio – che può rifiutare la relativa autorizzazione qualora ricorrano giustificati motivi.

Ciò posto, il comportamento del sindaco di Nicotera, specie se riferito alla genericità della richiesta summenzionata, non sembra passibile di censure.

Anche per ciò che attiene al rilascio di copia degli atti comunali, deve convenirsi nell'affermazione fatta, nella richiamata lettera, dal predetto sindaco, poiché, in ordine al rilascio stesso, la posizione dei singoli consiglieri non può essere considerata diversamente da quella di qualunque altro contribuente del comune.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

CARCATERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se il Governo intenda estendere a tutti i pensionati docenti e dirigenti della scuola il trattamento di quiescenza stabilito per ufficiali e magistrati. (12109)

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante ha già formato oggetto di proposte di legge, attualmente all'esame del Parlamento (atti Camera n. 466 e n. 1192).

In merito si deve rilevare che la situazione del personale della scuola non si differenzia da quella di altre categorie di ex dipendenti statali, per i quali non è stata disposta la perequazione delle pensioni, rimaste ancorate agli stipendi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica -- gennaio 1956, n. 19.

In relazione a quanto sopra, si ritiene che il problema della riliquidazione delle pensioni di tutto il personale statale – e non di una sola categoria – possa essere preso in considerazione solo con un provvedimento di carattere generale da emanarsi, nel caso, dopo l'attuazione del conglobamento. Allo stato attuale, non si ravvisa possibile realizzare tale iniziativa attesa la difficile situazione del bilancio.

Ad ogni modo, il Governo non ha mancato di tenere in considerazione le necessità immediate dei pensionati statali, ivi compreso il personale della scuola, concedendo in loro favore, con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, concernente miglioramenti del trattamento di quiescenza, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, un aumento del 100 per cento della integrazione temporanea di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, a decorrere dal 1° luglio 1965.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BELOTTI.

CASSANDRO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle finanze.* — Per sapere – premesso che la funzione del grossista è indispensabile nel quadro distributivo dell'attuale economia e che il servizio di distribuzione capillare è insostituibile per il perdurare di una tradizione di credito che assicura al commercio al dettaglio un ampio respiro operativo – se si ritenga opportuno che l'imposta generale sull'entrata operi nei loro confronti *una tantum*, così come attualmente accade per i supermercati, i grandi magazzini, i consorzi, la Provvida, ecc., e ciò anche per evitare una evidente, ingiusta sperequazione. (13948)

RISPOSTA. — La proposta cortesemente formulata dall'interrogante di estendere lo speciale regime impositivo dell'I.G.E. *una tantum* con aliquota condensata al commercio all'ingrosso, è intesa in particolare a porre le categorie che esercitano detto commercio in condizioni di parità nei confronti di altre grandi categorie di distributori diretti, i quali, avvalendosi della propria organizzazione, eliminano un passaggio imponibile, beneficiando così di una minore incidenza del tributo sull'entrata.

Parere concorde alla proposta così formulata è stato espresso dal Ministero dell'industria e commercio.

Al riguardo, devesi far presente che le disposizioni concernenti gli speciali regimi *una tantum* vengono, per alcune categorie di entrata, emanate di anno in anno in forza di apposita delega legislativa ed esclusivamente per i prodotti tassativamente previsti dalla delega stessa.

Tale sistema d'imposizione, per altro, non può essere indiscriminatamente applicato a tutti i prodotti, in quanto molti settori merceologici non offrono nello svolgimento delle attività economiche ad essi inerenti un momento od un passaggio imponibile che dia all'erario sicura ed effettiva garanzia della percezione del tributo con il sistema suddetto.

D'altra parte, si fa rilevare che il settore dei generi alimentari (al quale si deve presumere si riferisce in particolare la proposta contenuta nell'interrogazione in oggetto) fruisce già di trattamenti largamente agevolativi in materia d'imposta generale sull'entrata in quanto alcuni prodotti di detto settore sono esenti (pane, latte, farina di frumento, paste alimentari, ecc.), mentre altri sono soggetti a regimi impositivi *una tantum* con aliquote condensate moderate (ortofrutticoli, uova, ecc.) ed altri, infine, assolvono il tributo per ogni passaggio ma con aliquote inferiori alla normale (pesci secchi o conservati, burro, formaggi, conserve di pomodoro, olî vegetali, ecc.).

Tanto premesso e considerato, si esprime l'avviso che la proposta cortesemente formulata dall'interogante non sia accoglibile, tenuto conto in particolare del fatto che è in fase avanzata di studio la riforma strutturale del tributo sull'entrata per armonizzare il sistema impositivo italiano a quello degli altri Stati facenti parte del M.E.C., con conseguente, già prevista, radicale trasformazione del settore fiscale di che trattasi.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

CERVONE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza della gravissima situazione finanziaria in cui è venuto a trovarsi il consorzio della bonificazione pontina, in provincia di Latina, e come tale situazione, creando una pericolosa stasi all'attività del suddetto ente, sia provocando dannose conseguenze di carattere economico-produttivo e sociale nella zona di competenza.

L'interrogante chiede di sapere se il ministro dell'agricoltura pensi dover provvedere in tutti i modi per sollevare il consorzio suddetto da tale situazione, intervenendo con adeguati finanziamenti per la manutenzione delle opere, e ciò perché la proprietà è talmente oberata da oneri consortili da non potersi chiedere alla amministrazione successiva gravanti deliberazioni per oneri di manutenzione.

L'interrogante chiede poi di sapere dal ministro del tesoro se creda sia giunto il momento in cui finalmente venga accolta la richiesta del ministro dell'agricoltura, e che formò oggetto di proposta di legge del richiedente, perché si rivaluti adeguatamente, agli oneri e ai costi attuali, il contributo dello Stato a favore del consorzio di cui all'articolo 103 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(11872)

RISPOSTA. — La situazione prospettata dall'interrogante è ben nota a questo Ministero, che, in proposito, ha predisposto un disegno di legge, concernente l'adeguamento del contributo dello Stato nella spesa per la manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione pontina.

Il Ministero del tesoro soltanto di recente ha comunicato la propria adesione di massima al predetto disegno di legge, per quel che concerne l'adeguamento del contributo.

Sono tuttora in corso intese con il citato Ministero per stabilire la misura del contributo stesso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

CIANCA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali l'amministrazione del presidio militare di Firenze non invita da tempo ad alcuna gara d'appalto, sempre nell'ambito della circoscrizione di Firenze, la « Cooperativa trasporti rapidi », regolarmente iscritta nell'albo dei fornitori del Ministero della difesa, adeguatamente attrezzata ed idonea a lavori di facchinaggio e trasporto merci, in quanto composta di 55 soci e dotata di 9 automezzi.

Nel caso concreto, la cooperativa non è stata invitata all'ultima gara per l'appalto del servizio di facchinaggio, appalto aggiudicato ancora una volta alla società Gondrand, la quale da più anni lo esercita.

È da osservare in proposito che la società Gondrand tanto per i lavori dei precedenti appalti, come per quelli dell'appalto in corso, ha impiegato ed impiega non personale proprio, ma personale appartenente a cooperative.

La società Gondrand esercita pertanto non un'attività imprenditoriale vera e propria,

bensì di intermediazione mediante concessione in subappalto di una prestazione di lavoro e questo in violazione delle norme contenute nelle leggi 23 ottobre 1960, n. 1369 e 3 maggio 1955, n. 407.

In considerazione di quanto esposto, l'interogante chiede al ministro se ritenga opportuno e necessario intervenire, sia perché venga eliminata ogni discriminazione nei confronti della « cooperativa trasporti rapidi » facendola partecipare ad ogni appalto di lavori per i quali è abilitata, ed in particolare alla gara che il commissariato militare di Firenze dovrà indire per i lavori di facchinaggio e trasporto per l'anno 1966, sia perché non si compiano violazioni alla legge n. 407, affidando appalti a ditte che non rientrino nella disciplina della predetta legge. (13484)

RISPOSTA. — La cooperativa trasporti rapidi non è stata invitata alle ultime gare di appalto bandite dal presidio militare di Firenze in quanto più non figura nell'albo dei fornitori e appaltatori dell'amministrazione militare.

Quanto agli appalti di lavori di facchinaggio assunti dalla società Gondrand, a giudizio degli organi provinciali del Ministero del lavoro non sarebbe in contrasto con le norme sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in cui alla legge 23 ottobre 1966, n. 1369, il fatto che detta società si avvalga anche di personale non proprio.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CORRAO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi il Banco di Sicilia nei comuni dove non esercitano altri sportelli bancari, non solo si rifiuta di effettuare pagamenti di assegni o altre operazioni nella quali siano interessate altre banche, ma tiene chiusi gli sportelli negli orari pomeridiani con gravi conseguenze per gli operatori commerciali di quei comuni. (12812)

RISPOSTA. — Il Banco di Sicilia – interpellato per il tramite della Banca d'Italia – ha fatto presente che non risulta ad esso, né per reclamo diretto della clientela, né per segnalazione di banche corrispondenti, che sue dipendenze operanti in piazze minori usino rifiutare il pagamento di assegni o l'esecuzione di operazioni in genere nelle quali siano interessate altre aziende di credito.

È verosimile – ha soggiunto il Banco – che in qualche caso non siano stati negoziati assegni bancari tratti su altri istituti, ma ciò potrà essere avvenuto unicamente per consiglio della banca « trassata » o per la non favorevole conoscenza del presentatore: in sostanza per motivi improntati a criteri di prudenza e di responsabile valutazione del rischio, epperò non mai attribuibili a posizioni preconcette.

Circa l'orario di apertura degli sportelli, il Banco ha significato che, in effetti, alcune sue agenzie site in piccoli centri agricoli della Sicilia compiono operazioni « per cassa » nel solo periodo antimeridiano, esaurendosi durante tale lasso di tempo l'intero orario giornaliero di sportello di cinque ore e quindici minuti, previsto dai vigenti accordi del settore. Ma tale orario di cassa – ha proseguito l'Istituto – viene adottato, d'accordo con le altre banche che operano sul posto, essenzialmente per venire incontro alle abitudini della clientela, che nei predetti centri è dedita in massima parte a lavori rurali e preferisce quindi fruire dei servizi bancari nelle prime ore della mattina; ciò, a dire del Banco, coincide anche con sue esigenze interne di carattere tecnico, in quanto gli consente di ultimare la contabilità della giornata in tempo utile perché i documenti e valori da spedire siano consegnati agli uffici postali, i quali nelle località in parola accettano solitamente i plichi fino alle ore 19.

Il Banco ha infine comunicato che nessuna lamentela risulta ad esso pervenuta da parte della clientela in ordine all'attuazione di detto particolare orario di sportello in centri minori, orario che non avrebbe alcuna ragione di mantenere se più non rispondesse alle preferenze ed alle esigenze del pubblico; pertanto, qualora ne ricorresse l'opportunità, il Banco stesso provvederebbe all'apertura degli sportelli per un'ora nel pomeriggio nelle località di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato: BELOTTI.

DE CAPUA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda adottare per realizzare l'entrata in funzione del grande ripetitore TV già pronto sin dal settembre 1965; ciò che verrà ad eliminare il perdurare del disservizio televisivo nel Gargano, dove è più facile la ricezione dei programmi TV jugoslavi anziché quelli nazionali. (14280)

RISPOSTA. — Il problema è già noto a questa amministrazione la quale ha compiuto direttamente accertamenti ed ha eseguito studi al fine di eliminare l'inconveniente lamentato che risulta effettivamente essersi verificato a

seguito dell'entrata in funzione del trasmettitore TV. jugoslavo di Labistica.

Al termine di detti studi è risultato che il problema di Vico del Gargano, dove i segnali ricevuti sono particolarmente deboli e sopraffatti quindi da quelli più intensi del nuovo impianto jugoslavo, potrà essere risolto installando un nuovo ripetitore nella zona.

La progettazione del nuovo impianto è già stata effettuata e si trova ora all'esame dei competenti organi di questo Ministero.

Si può pertanto assicurare che il problema è ormai avviato a sollecita soluzione.

Il Ministro: RUSSO.

DE CAPUA E LEONE RAFFAELE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e dell'industria e commercio.* — Per conoscere i provvedimenti che ritengano opportuno adottare per impedire che le importazioni di bestiame si ripercuotano sfavorevolmente ai danni degli allevatori italiani, i quali, costretti a ribassare il prezzo del bestiame destinato alla macellazione, vengono scoraggiati ad incrementare gli allevamenti pur non avvertendo alcun ribasso nella minuta vendita delle carni.

Gli interroganti fanno rilevare che milioni di allevatori italiani, grandi e piccoli, aspirano a vedere garantito un prezzo minimo equamente remunerativo, per ogni chilo di carne viva venduta. (14281)

RISPOSTA. — La flessione determinatasi in questi ultimi mesi nel livello dei prezzi del bestiame bovino da macello va attribuita soprattutto alla « rimonta », che si attua nello autunno mediante l'eliminazione degli animali vecchi e l'adeguamento del carico di stalla alle scorte di foraggio. Il fenomeno ha assunto quest'anno un più accentuato rilievo, sia per l'andamento stagionale sfavorevole alla produzione di foraggio, sia a causa dell'azione di risanamento dalla tubercolosi e dalla brucellosi intrapresa dai nostri allevatori. I prezzi del bestiame, nonostante tali flessioni, non sono ancora discesi al di sotto del prezzo di orientamento, fissato per l'Italia in applicazione del regolamento comunitario.

Comunque, allo scopo di normalizzare il settore si è dato corso ad una serie di interventi la cui efficacia non dovrebbe tardare a manifestarsi. Innanzi tutto, è stato disposto l'ammasso volontario dei bovini di terza categoria, che hanno denunciato la più preoccupante flessione di prezzo. Per le importazioni, a seguito di accordi presi con gli addetti commerciali dei più importanti paesi fornitori, si è ottenuto che, pur nel rispetto dei contingenti fissati, esse vengano dilazionate nel tempo, in modo da evitare congestioni di offerte in periodo di normale scarico delle stalle.

Per le carni congelate, non è stata consentita la proroga delle riduzioni daziarie che nel passato, in regime di alti prezzi, erano state concesse ai prodotti destinati all'industria trasformatrice. A partire dal 1° gennaio, l'agevolazione verrà, quindi, a cessare e saranno applicati integralmente i dazi della tariffa doganale.

Rigorosi controlli sanitari saranno inoltre adottati per tutelare i nostri allevamenti dalle malattie che hanno colpito il bestiame di non pochi paesi europei. Ciò porta automaticamente alla chiusura delle importazioni sia del bestiame in piedi sia delle relative carni.

Infine, si sta operando per procedere alla tempestiva realizzazione di attrezzature per la macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni, allo scopo di agevolare la manovra del mercato da parte dei produttori agricoli.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

DEGAN. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza della crisi che minaccia la possibilità di esportazione da parte delle nostre industrie produttrici di vetrerie e ceramiche, a seguito della decisione della *North Pacific Freight Conference* (di cui fa parte anche la società di navigazione Italia) di aumentare notevolmente, dal 1° novembre 1965, i relativi noli con la modifica della voce n. 255 della tariffa 8; e quali provvedimenti intendano assumere, per evitare uno sbilancio economico nel settore così importante per la occupazione della manodopera e per la diffusione di prodotti tipicamente italiani nel mondo. (13660)

RISPOSTA. — La tariffa conferenziale stabilita dalla *Mediterranean North Pacific Coast Freight Conference*, prevedeva, sino al 31 ottobre 1965, un sistema di tassazione misto e, cioè, per la merce con valore più basso, nolo a peso e per quella a valore più elevato, nolo a misura.

La suddetta strutturazione della tariffa ha dato luogo per altro ad una situazione particolare nel senso che, approfittando del fatto che il nolo per le merci di minor valore era a peso, gli esportatori di questo genere non si

sono curati di confezionare la stessa in imballaggi resistenti e adatti al trasporto per mare né, tanto meno, di contrarre il volume, contenendolo in limiti il più possibile ridotti. Da ciò discendeva che le compagnie si trovavano a dover vendere lo spazio, per trasporto di vetrerie di basso valore, a noli assolutamente non remunerativi.

D'altra parte, alcune delle rate « a volume », e cioè applicabili ai generi con valori più elevati, risultavano in proporzione eccessivamente alte. Per queste ragioni, ma principalmente per le deficienze e difficoltà connesse con il trasporto delle merci a più basso valore, si è arrivati alla nuova strutturazione del nolo. Quest'ultima, ha portato all'adozione di un criterio unitario, senza distinzione, cioè, tra valori più elevati e valori meno elevati di rate a volume, anziché come in precedenza di rate a peso, per la merce di più basso valore e di rate a volume, per quella di maggior valore.

Da questa nuova situazione è derivato, dal 1° novembre 1965, un aumento dei noli per le merci a più elevato volume e di valore più basso, e cioè per quelle che sino alla citata data del 31 ottobre 1965 erano state a bassissimi livelli di remuneratività.

Negli altri casi si avrà, invece, alcune volte una leggero ritocco, altre volte una forte riduzione.

È da considerare, inoltre, che alla nuova ristrutturazione del nolo si è arrivati dopo lo invito rivolto dalla Conferenza agli esportatori di merci a basso valore, tramite le camere di commercio toscane, di adottare imballaggi più idonei alla fragilità delle vetrerie per ridurre il volume e renderne lo stivaggio meno gravoso per le compagnie armatoriali; invito che, purtroppo, è stato ignorato dagli operatori interessati.

Tenuto conto dei riflessi negativi che l'aumento del nolo potrà avere sulle nostre esportazioni di ceramiche e vetrerie, questo Ministero non ha mancato di richiamare anche recentemente sulla questione l'attenzione delle amministrazioni particolarmente interessate (Ministeri delle partecipazioni statali e della marina mercantile), nella cui preponderante competenza rientra la questione, per trovare una possibile soluzione che contemperi le esigenze degli esportatori e delle compagnie armatoriali. A tale riguardo, è da tener presente che la *Mediterranean North Pacific Coast Freight Conference*, a seguito degli interventi e delle sollecitazioni direttamente ricevute, con lettera in data 11 gennaio, inviata all'Associazione nazionale italiana *Buyng Offices* A.N.I.B.O. e, per conoscenza, anche a questo Ministero, ha comunicato che « le compagnie di navigazione stanno attualmente studiando per le ceramiche e vetrerie una tassazione minore che si spera sia accettabile per entrambe le parti ».

Il Ministro del commercio con l'estero:
MATTARELLA.

DE LORENZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ritengano di intervenire per sollecitare le conclusioni dei lavori della commissione nominata per l'esame del bilancio tecnico e per lo studio delle eventuali modifiche da apportare alla cassa pensioni dei sanitari ex dipendenti da enti locali, lavori ritenuti indispensabili per provvedere alla rivalutazione del trattamento di quiescenza dei sanitari, rimasto ancorato a misure del tutto insufficienti, malgrado che i fondi residui di gestione della cennata cassa consentano l'adeguamento di tali pensioni all'aumentato costo della vita.

In particolare chiede di conoscere se si intenda richiamare l'attenzione di detta commissione sulla necessità che si addivenga alla unificazione delle norme regolanti la materia e che, in considerazione dell'incremento del numero degli iscritti alla cassa, alla quale appartengono oggi anche i sanitari dell'« Inadel » e tutti i sanitari ospedalieri, compresi gli aiuti e gli assistenti aventi diritto alla stabilità del posto a seguito della promulgazione della legge 10 maggio 1964, n. 336, si proponga la nomina di altri due rappresentanti dei sanitari nel consiglio di amministrazione della istituzione.

Inoltre, se si ritenga di richiamare il consiglio di amministrazione della cassa medesima all'obbligo statutario di procedere all'investimento immobiliare del 30 per cento del capitale patrimoniale, attualmente limitato al solo 8 per cento.

Chiede, infine, di sapere perché ancora non si sia provveduto ad emanare il decreto relativo alla concessione ai sanitari pensionati di cui innanzi di una indennità *una tantum* proposta dalla summenzionata commissione a sanatoria della mancata concessione dei miglioramenti per gli anni 1963, 1964 e primo semestre 1965, da tempo già erogata ai pensionati degli enti locali. Ciò nonostante le numerose sollecitazioni avanzate da più parti ed anche in sede parlamentare e malgrado il già intervenuto miglioramento del trattamento pensionale di tutti gli altri ex dipendenti da enti pubblici. (10481)

RISPOSTA. — In relazione al parere espresso dalla commissione incaricata dell'esame del bilancio tecnico e dello studio di eventuali modifiche da apportare all'ordinamento della cassa per le pensioni ai sanitari, è stato predisposto apposito provvedimento riguardante la concessione, a favore dei pensionati interessati, di un assegno annuo, in relazione al periodo dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965, nella misura di lire 104.000 per i trattamenti diretti e di lire 78.000 per quelli indiretti o di riversibilità.

Tale provvedimento (atto Senato n. 1244) ha di recente riportato l'approvazione del Parlamento e già sono state impartite le opportune istruzioni ai competenti uffici ai fini di una sollecita corresponsione delle somme agli aventi diritto.

La indicata commissione, inoltre, ha formulato proposte per la revisione del trattamento di quiescenza a carico della cassa sanitari e le conseguenti iniziative, riguardanti i miglioramenti economici definitivi con effetto dal 1° luglio 1965, sono attualmente allo studio dei competenti organi ministeriali.

Circa la nomina di altri due rappresentanti dei sanitari nel consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, pur facendo presente che la categoria interessata, in proporzione alla entità numerica degli iscritti alla Cassa, è già adeguatamente rappresentata in seno al consiglio stesso, si comunica che tale organo è stato ricostituito con decreto del Presidente della Reubblica 27 ottobre 1964 e, pertanto, il problema dell'ampliamento della rappresentanza dei sanitari potrà essere esaminato alla scadenza del quadriennio di carica.

In merito agli investimenti immobiliari nella misura del 30 per cento del patrimonio, nel chiarire che tale misura non costituisce un obbligo statutario, ma rappresenta, invece, il limite massimo degli investimenti consentiti in tale forma, si osserva che il processo di ricostituzione del patrimonio della cassa sanitari è relativamente recente (nel 1959 ammontava a soli 11 miliardi) e che la Cassa ha dovuto tener presenti, in questi ultimi tempi, l'esigenza della liquidità, atteso che la spesa degli assegni, in dipendenza degli aumenti disposti dalle leggi n. 1593 e 1646 del 1962, è aumentata notevolmente, passano da 3.955 milioni per il 1962 a 6.854 milioni per il 1964, nonché la politica di redditività dei fondi, che è tuttora prevalente in relazione agli aumenti previsti dai provvedimenti in preparazione.

Pertanto, la finalità patrocinata dall'interrogante per il potenziamento degli investimenti immobiliari, potrà porsi in avvenire, atteso che la Cassa, pur in una situazione tecnica di sicurezza, dispone, ancora, di un patrimonio relativamente esiguo. Comunque, è da prevedere che gli investimenti immobiliari verranno proporzionalmente potenziati in vista della stabilità della Cassa.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BELOTTI.

DE ZAN E GITTI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del tesoro.* — Per sapere quando e in quali termini verrà applicato il disposto della legge 17 settembre 1964, n. 741, col quale veniva determinata l'aliquota dell'imposta unica, sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'« Enel », per il periodo sino al 31 dicembre 1964 (periodo prolungato fino al 31 dicembre 1965 con successiva legge 5 dicembre 1964, n. 1269).

Profondamente preoccupati dello stato di disagio in cui si trova la grande maggioranza dei comuni italiani (e in special modo quelli montani), gli interroganti fanno presente la urgente necessità di consolidare entro l'anno in corso per tutti i comuni aventi diritto la cifra acquisita per gli anni 1963, 1964 e 1965. (14116)

RISPOSTA. — A tutt'oggi, sono state regolarmente disposte le necessarie aperture di credito a favore delle intendenze di finanza per l'erogazione agli enti locali aventi diritto alle quote provvisorie dell'imposta unica « Enel », prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741, per gli anni 1963 e 1964.

Per quanto concerne, poi, le quote relative al 1965, si osserva che la legge 5 dicembre 1964, n. 1269, recante norme per la determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dovuta dall'«Enel» successivamente al 31 dicembre 1964 e modalità per la ripartizione dell'imposta fra gli enti interessati, stabilisce all'articolo 3 che dette quote sono determinate sulla base di quelle attribuite a ciascun ente per il 1964 e della variazione del gettito globale dell'imposta unica per il 1965.

Tenuto conto del criterio stabilito dalla legge ai fini della ripartizione di che trattasi, si osserva che la ripartizione stessa sarà effettuata maggiorando o diminuendo le quote attribuite per il 1964 in relazione al gettito dell'imposta unica per il 1965 rispetto a quello dell'anno precedente.

A ciò, per altro, potrà provvedersi soltanto nel 1966, in quanto l'articolo 2 della ripetuta

legge n. 1269, stabilisce che il versamento da parte dell'« Enel » dell'imposta unica sulla energia elettrica prodotta nel 1965, dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio 1966.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

DI MAURO ADO GUIDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponda a verità la voce diffusasi tra gli operatori del settore vinicolo circa un preteso imminente decreto ministeriale tendente ad abolire la norma del decreto presidenziale del 12 febbraio 1965, n. 162, riferentesi all'obbligo della bolletta di accompagnamento per i quantitativi di zucchero superiori ai 25 chilogrammi.

Se ritenga necessario ed urgente smentire ufficialmente tale voce che, non smentita, potrebbe favorire operazioni al ribasso nel presente delicato momento della vendemmia. (13117)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha in corso alcun provvedimento inteso ad abolire la norma, per altro adottata dopo approfondito esame, che sancisce l'obbligo della bolletta di accompagnamento per la circolazione dello zucchero in quantità superiori a 25 chilogrammi, sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Pertanto, la notizia riferita dall'interrogante è destituita di ogni fondamento.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro per il tesoro ed al Ministro per la riforma burocratica.* — Per conoscere se siano al corrente del fatto che, nonostante le disposizioni della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e delle relative circolari esecutive, attualmente la grande maggioranza degli impiegati statali non riceve il libretto di pensione all'atto del collocamento a riposo, ma a volte dopo parecchi mesi; ciò aggrava la situazione economica del personale interessato, specialmente di quello appartenente alle qualifiche ed ai gradi meno elevati.

Infatti la pensione provvisoria, che viene liquidata ai dipendenti statali in attesa del trattamento definitivo di quiescenza, non tiene conto di numerosi elementi che contribuiscono ad aumentare sensibilmente l'importo del suddetto trattamento definitivo.

L'interrogante chiede pertanto ai ministri interroganti se intendano predisporre idonee misure affinché la consegna del libretto di pensione coincida con il collocamento a riposo. (14273)

RISPOSTA. — In relazione agli studi in corso presso l'ufficio per la riforma dell'amministrazione in seno alla commissione incaricata della riforma organica della legislazione sulle pensioni, è da auspicare che possa effettivamente pervenirsi, quanto prima, alla possibilità di consegnare al personale collocato in quiescenza il libretto di pensione nello stesso giorno di sollevamento dal servizio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BELOTTI.

FERIOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere l'orientamento del ministero in ordine alla concessione, dopo tre anni dalla richiesta, al consorzio dell'elettrodotto di Velleja Romana (Piacenza) del contributo di cui all'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrata dalla legge 6 aprile 1965, n. 341. Ciò in quanto l'allacciamento elettrico di che trattasi appare del tutto indilazionabile. (13534)

RISPOSTA. — Soltanto il 6 ottobre 1965 il consorzio volontario per l'elettrodotto di Velleia Romana, di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), ha completato la documentazione presentata all'ispettorato compartimentale agrario di Bologna per la concessione del contributo dello Stato nella spesa per la costruzione dell'impianto.

Il predetto ispettorato, però, non ha potuto, per mancanza di fondi, dar corso al decreto di impegno già predisposto, ma vi provvederà appena saranno disonibili i fondi assegnati sull'apposito stanziamento aggiuntivo per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

FIUMANÒ. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa ai saldi dei mutui a pareggio bilancio degli anni 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, e 1964 per il comune di Canolo (Reggio Calabria).

L'interrogante, nel far presente che tutta la documentazione richiesta è stata trasmessa alla Cassa depositi e prestiti, deve sottolineare l'enorme ritardo nella erogazione effettiva dei saldi di mutuo all'ente locale e le gravi difficoltà in cui questo è stato costretto, difficoltà giunte fino al punto di impedirgli la corresponsione degli stipendi ai propri dipendenti per i mesi di agosto, settembre e ottobre. (13963)

RISPOSTA. — Il mutuo a pareggio bilancio 1959 è stato concesso dalla Cassa depositi e

prestiti al comune di Canolo (Reggio Calabria), con provvedimento 11 febbraio 1961 ed erogato per due terzi con mandato emesso il 25 marzo 1961. Già con nota del 15 maggio 1961 la Cassa richiedeva chiarimenti circa la garanzia per il detto mutuo e successivamente, a seguito di sollecitazione del comune del 3 settembre 1962, ribadiva che le istruzioni per il pagamento a saldo sarebbero state fornite dopo le richieste precisazioni sull'ammontare dei cespiti delegabili. A tale nota del 13 settembre 1962, (avente per oggetto: mutui ad integrazione bilanci 1959, 1960 e 1961, essendo stati nel frattempo concessi ed erogati per due terzi anche i mutui per i bilanci 1960, 1961) il comune dava riscontro soltanto in data 8 luglio 1964 e la Cassa, rilevando insufficienti disponibilità sui cespiti dell'ente per la garanzia dei tre mutui, lo invitava a richiedere la garanzia dello Stato limitatamente al mutuo per il bilancio 1959. Con lettera del 31 ottobre 1964, sono stati richiesti all'ente i documenti occorrenti per la concessione della malleveria statale sul prestito e, a tutt'oggi, l'ente stesso non ha trasmesso tale documentazione né ha fornito alcun riscontro alla lettera medesima.

Intanto venivano accordati, con provvedimenti 5 settembre 1963 e 17 aprile 1964 i mutui per l'integrazione dei bilanci 1962 e 1963 e, in data 29 gennaio 1965, quello a pareggio del bilancio 1964. Il comune provvedeva a comunicare gli importi dei cespiti disponibili per la garanzia; però, poiché tali comunicazioni presentavano discordanze non solo fra di loro ma anche con le risultanze delle dichiarazioni prefettizie in atti, la Cassa è stata impossibilitata ad inviare le necessarie istruzioni e, da ultimo, con nota del 25 novembre 1965, ha richiesto al comune e alla prefettura un'unica dichiarazione prefettizia dalla quale risultino tutti i cespiti delegabili per la garanzia dei mutui oggetto dell'interrogazione. Ciò al fine di potere inviare precise e definitive istruzioni circa gli atti da produrre per il pagamento a saldo degli stessi.

Da quanto suesposto si desume che il comune di Canolo non ha ancora trasmesso alcuna documentazione per il perfezionamento delle suddette pratiche e il ritardo lamentato dall'interrogante è dovuto non già a lungaggini burocratiche, bensì alle discordanze riscontrate sull'ammontare delle disponibilità dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
BELOTTI.

FORTINI. — *Al Governo.* — Per conoscere se ritenga necessario, in attesa di una definitiva ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici nel più ampio quadro della riforma della pubblica amministrazione, di adottare subito provvedimenti intesi alla riqualificazione e all'adeguamento del corpo degli ingegneri del genio civile per i compiti di grande impegno e responsabilità che ad essi vengono richiesti, aprticolarmente in questo momento di congiuntura economica attraversata dal paese.

Tali provvedimenti dovrebbero essere informati ai seguenti principî:

a) valorizzazione dei compiti tradizionali del corpo del genio civile, quale ufficio tecnico dello Stato per la esecuzione delle opere pubbliche;

b) determinazione di un incentivo, come primo passo sulla via dell'auspicato riconoscimento delle responsabilità professionali degli ingegneri dello Stato, che potrebbe essere costituito da compensi, nella misura intera della tariffa professionale, per la collaudazione delle opere eseguite a totale carico o con il contributo dello Stato;

c) assunzione di ingegneri al grado iniziale, mediante concorsi, eccezionalmente anche per titoli e limitatamente ad un periodo di tre anni, valutando come disponibili al grado iniziale anche i posti non ricoperti nei gradi superiori.

Al riguardo di quanto sopra non può non richiamarsi agli ordini del giorno nn. 3 e 5, presentati in sede di esame del bilancio dello Stato per l'esercizio 1965, ed accolti dal Governo come raccomandazione. (10825)

RISPOSTA. — Alcune iniziative governative di carattere generale adottate per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato avranno positive ripercussioni anche nel settore delle carriere tecniche, comprese quelle degli ingegneri e degli architetti urbanistici del genio civile. In particolare, il disegno di legge d'iniziativa governativa concernente « modificazioni alle norme sull'ammissione e l'avanzamento in carriera degli impiegati civili dello Stato », attualmente all'esame del Senato (atto n. 1256), prevede, tra l'altro, che i posti disponibili nella qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto del personale tecnico possono essere conferiti, per non oltre la metà, mediante concorsi per titoli e per esame speciale (consistente in un colloquio) riservati a coloro che hanno conseguito il prescritto titolo di studio con una votazione non inferiore, rispettivamente, a punti 100 su 110

per i diplomi di laurea e a una media di otto decimi per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado. Nel primo quinquennio dell'entrata in vigore della legge, al concorso per titoli e per esame speciale per la nomina alla qualifica iniziale delle carriere direttive del personale tecnico possono essere ammessi anche coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a punti 90 su 110.

Alle predette iniziative si aggiunge uno schema di disegno di legge che è inteso, mediante la concessione di miglioramenti economici, ad incoraggiare l'afflusso negli impieghi dello Stato dei giovani laureati in ingegneria ed architettura nonché ad utilizzare, negli uffici in cui è più avvertita la carenza di personale, funzionari tecnici altamente specializzati che vengono collocati a riposo. Tale provvedimento sarà sottoposto prossimamente all'esame del Consiglio dei ministri.

Quanto alla possibilità di utilizzare ai fini dei concorsi anche le vacanze esistenti nelle qualifiche superiori alle iniziali si fa presente che ciò è già previsto dalle norme in vigore le quali consentono persino l'utilizzo dei posti che si renderanno vacanti, per normali collocamenti a riposo, nel semestre successivo al bando di concorso.

Si dà, pertanto, assicurazione che il Governo ha posto il massimo impegno al fine di risolvere, nel quadro organico di riforma generale della pubblica amministrazione, i problemi di stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale tecnico.

Il Ministro per la riforma burocratica: PRETI.

FRANCO RAFFAELE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza che:

1) da vari mesi gli operai della categoria carpentieri di ferro del cantiere navale di Monfalcone (Gorizia) (industria I.R.I.) sono in agitazione a causa del continuo taglio dei cottimi e del mancato rispetto degli accordi precedentemente stipulati da parte della direzione aziendale e costretti a varie azioni di sciopero e ultimamente a non effettuare le ore straordinarie (come proclamato dal sindacato);

2) la direzione, invece di aprire le trattative, rispondeva con un gesto provocatorio e antidemocratico e informando gli operai di avere inflitto a tutta la categoria varie ore di multa e di ammonimenti verbali per non aver effettuato le ore straordinarie, violando così ogni diritto sindacale. Questo atto della direzione del cantiere navale di Monfalcone non è il primo; basti leggere il « libro bianco » sulle condizioni dei lavoratori ai C.R.D.A. emanato in queste ultime settimane dal sindacato F.I.O.M. laddove si documenta la lunga serie di violazioni contrattuali e degli accordi e consuetudini aziendali, la ricerca in vari modi di mortificare le libertà democratiche e la personalità del cittadino lavoratore.

L'interrogante chiede ai ministri interessati se sia giunto il momento di fare una seria inchiesta per richiamare all'ordine e al rispetto delle leggi e dei diritti sindacali dei lavoratori quei dirigenti del cantiere che, con il loro atteggiamento, non fanno che aggravare e inasprire i rapporti all'interno dell'azienda. (13348)

RISPOSTA. — Come è noto, la questione prospettata nell'interrogazione in esame ha formato oggetto di trattative in sede aziendale tra la commissione interna e la direzione e che dette trattative si sono concluse con un accordo al quale non hanno aderito soltanto i rappresentanti della C.G.I.L. in seno alla commissione interna medesima. Nell'azienda è tornata comunque la normalità.

Relativamente ai provvedimenti disciplinari adottati dalla direzione nei confronti dei lavoratori che si erano rifiutati di effettuare prestazioni di lavoro straordinario, si fa presente che gli stessi sono stati applicati ai sensi degli articoli 12 e 37 parte operai, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, che disciplinano le prestazioni straordinarie di lavoro e le relative sanzioni in caso di non ottemperanza.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

FRANCO RAFFAELE, LIZZERO e BERNETIC MARIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che fra le zone più colpite dalla grandine nel luglio scorso è stata la frazione del Fossolon (Grado) dove i raccolti sono andati quasi completamente perduti con gravi conseguenze di ordine economico-finanziario per i coltivatori diretti assegnatari dell'ente Tre Venezie.

Oltre agli aiuti e all'assistenza gli assegnatari chiedono anche lo sgravio del pagamento del canone di riscatto per le annate agrarie 1965-1966 spostando di due anni il periodo del riscatto fissato nel contratto.

Gli interroganti chiedono al ministro un urgente intervento presso l'ente Tre Venezie perché venga accolta tale richiesta. (13870)

RISPOSTA. — Questo Ministero, con decreto emanato di concerto con quello del tesoro in data 1° ottobre 1965 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 7 ottobre 1965, n. 252, ha delimitato, tra le altre, le zone agrarie della provincia di Gorizia – comprendendovi anche le località Fossolon e Boscat – nelle quali le aziende agricole, gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 14 maggio al 31 agosto 1965, possono fruire, in applicazione della legge 26 luglio 1965, n. 969, delle provvidenze contributive previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 139.

Inoltre, i coltivatori della predetta provincia – compresi, perciò, quelli di Grado – che per effetto delle accennate avversità abbiano subìto danni alla produzione in misura tale da compromettere il proprio bilancio economico, possono giovarsi dei prestiti di conduzione, a tasso di favore e ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969.

Aggiungesi che per le aziende agricole ricadenti nel territorio di numerosi comuni della provincia di Gorizia – fra i quali quello di Grado – che abbiano subìto, a causa delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo agosto 1964-luglio 1965, un danno non inferiore al 40 per cento del prodotto lordo vendibile, gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono stati autorizzati, con decreto del 2 agosto 1965, emesso da questo Ministero di concerto con quello del tesoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, a prorogare fino a 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio.

Per quanto riguarda la richiesta di spostare di due anni il periodo del riscatto fissato nel contratto di assegnazione dei terreni assegnati dall'ente delle Tre Venezie ai coltivatori della frazione di Fossolon, si fa presente che la disposizione contenuta nell'articolo 17 della menzionata legge 21 luglio 1960 e in base alla quale detta richiesta avrebbe potuto trovare accoglimento, non è stata richiamata in vigore dalla ripetuta legge 26 luglio 1965, n. 969.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

GAGLIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere, in relazione alle gravi inondazioni verificatesi negli scorsi giorni nelle province di Venezia e Treviso, quali urgenti provvedimenti intendano disporre perché:

1) siano ripristinate le opere pubbliche danneggiate, anche con la concessione di contributi alle amministrazioni comunali e provinciali;

2) perché vengano, almeno in parte, risarciti i danni alle proprietà (immobili, raccolti, ecc.) dei privati cittadini;

3) perché vengano, nel frattempo, erogati adeguati sussidi alle popolazioni interessate.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere se sia intenzione del Governo di varare un piano generale per la sistemazione idraulica del territorio nazionale per limitare al minimo (ove non sia possibile definitivamente eliminarle) le ricorrenti, gravi inondazioni che colpiscono il paese. (12674)

RISPOSTA. — Questo Ministero, a seguito della legge 29 novembre 1965, n. 1314, sta procedendo all'esame degli elementi di giudizio comunicati dai competenti organi tecnici periferici in merito alla natura e alla entità dei danni causati nelle varie zone del territorio nazionale dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965, e si può assicurare che, anche per le zone agrarie delle province di Venezia e di Treviso, colpite dagli eventi calamitosi segnalati e per le quali ne ricorrano le condizioni, saranno adottati provvedimenti di delimitazione, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Intanto, gli agricoltori delle due province, che per effetto delle predette calamità abbiano sofferto danni al prodotto di entità tale da compromettere il proprio bilancio economico, potranno giovarsi dei prestiti di conduzione, a tasso di favore e ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrato dall'articolo 2 della nuova legge.

Si aggiunge che con decreto 17 novembre 1965, emesso da questo Ministero di concerto con quello del tesoro ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate, tra le altre, anche le zone agrarie delle province di Treviso e di Venezia nelle quali le aziende agricole che abbiano subìto gravi danni alla produzione per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo agosto-ottobre 1965, potranno ottenere la proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle cambiali agrarie.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che la prefettura di Venezia è prontamente

intervenuta in favore dei nuclei familiari danneggiati in condizioni di particolare bisogno ed ha assegnato agli E.C.A. dei comuni interessati contributi straordinari dell'importo complessivo di 43.450.000 lire.

È stato inoltre assegnato un contributo straordinario di 50 milioni di lire all'E.C.A. di Venezia, per ulteriori interventi assistenziali.

Sempre nel settore assistenziale, la prefettura, d'intesa con il locale ispettorato agrario, ha effettuato il piano di riparto della somma di 35 milioni di lire per la corresponsione di sussidi in favore di agricoltori e coltivatori diretti danneggiati, erogati sulla base dell'esame comparativo dei danni nelle singole località in rapporto anche al tipo di produzione e alla situazione di bisogno dei colpiti.

La prefettura di Treviso, a sua volta, ha immediatamente disposto provvedimenti assistenziali, a favore dei danneggiati, per il complessivo importo di 46.946.000 lire, di cui 34.510.000 lire in sussidi.

Il Ministero dei lavori pubblici ha informato che l'ufficio del genio civile di Treviso è intervenuto, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, a difesa degli abitati di Motta, di Livenza e di Portotuffolè, per una spesa complessiva di 20 milioni di lire.

Numerosi altri interventi sono stati operati per rinforzare gli argini dei fiumi Piave e Monticano.

L'entità dei danni accertati dagli uffici del genio civile di Venezia e di Treviso è stata comunicata al Ministero dei lavori pubblici per i provvedimenti che si potranno adottare nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Per quanto riguarda, poi, la sistemazione dei corsi d'acqua nell'intero territorio nazionale, il predetto Ministero ha rammentato che essa è già in atto, in quanto è compresa nel piano di sistemazione idraulica di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, alla cui attuazione si è dato corso finora compatibilmente con le assegnazioni di fondi disposti con leggi speciali.

Per altro, si sta provvedendo ad una revisione del piano medesimo in relazione agli intervenuti mutamenti di situazioni idrogeologiche, mediante la roccolta dei dati necessari, come è fatto cenno nella relazione sui progressi compiuti a tutto il 31 ottobre 1964 nella attuazione della predetta sistemazione idraulica, relazione che è stata già distribuita al Parlamento.

Il Ministero dell'industria e del commercio ha riferito che per le imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione che ha colpito nei giorni 1 e 4 settembre 1965 la provincia di Treviso, è in corso il procedimento per l'emanazione, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 234, dell'atto declaratorio di pubblica calamità in base al quale le predette imprese potranno usufruire delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Infine, il Ministero delle finanze ha assicurato che, a conclusione della istruttoria in corso, saranno adottate le provvidenze di natura fiscale di cui alla citata legge n. 739 del 1960, in favore dei danneggiati per i quali ricorrano le condizioni stabilite.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere – considerato che ogni anno nel periodo giugno-luglio e novembre-dicembre, in occasione della scadenza dei debiti a breve termine contratti dai coltivatori, il prezzo del bestiame diminuisce improvvisamente di varie decine di migliaia di lire – se intenda intervenire, con gli strumenti che riterrà opportuni, per evitare l'immissione sul mercato di carne importata al fine di contenere il più possibile il lamentato danno per i contadini. (14222)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 14281, del deputato De Capua, pubblicata a pag. 6344*).

GATTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga di doversi adeguare (e adeguare gli uffici del cerimoniale del suo Ministero) alla aspirazione popolare ed in particolare delle forze di combattenti che si raccolgono sotto la bandiera dell'A.N.P.I., intesa a vedere tale associazione invitata alle manifestazioni ufficiali ricorrenti (in special modo il 2 giugno e il 4 novembre), analogamente a quanto avviene per le altre associazioni combattentistiche e d'arma, ponendo finalmente termine ad una discriminazione la cui assurdità non può essere negata da nessuno ricorrendo il ventennale della Resistenza celebrata in forma solenne dagli organi più rappresentativi dello Stato. (14401)

RISPOSTA. — L'invito ad assistere alle manifestazioni indette dalle autorità militari è di massima limitato alle tradizionali associazioni che rappresentano i mutilati, gli invalidi, i combattenti e i reduci di tutte le guerre, nonché i militari in congedo delle varie armi, corpi e servizi delle forze armate.

L'A.N.P.I. e le altre associazioni di partigiani sono invitate in occasione di manifestazioni che riguardano anche i partigiani, quale ad esempio la Giornata del decorato, in cui vengono consegnate, tra le altre, le decorazioni al valore per attività partigiane.

In aderenza a tale direttiva le associazioni partigiane sono state invitate inoltre a prendere parte alle manifestazioni celebrative del ventennale della Resistenza e da ultimo, l'8 dicembre 1965, alla commemorazione presso il cimitero militare di Montelungo dei caduti delle forze armate nella guerra di liberazione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GIRARDIN, GUARIENTO, DE MARZI E MIOTTI CARLI AMALIA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

1) perché non si sia ancora provveduto a concedere i mutui a sgravio imposte previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e 14 febbraio 1964, n. 38, ai comuni della provincia di Padova ed, in particolare, a quelli della zona dei Colli Euganei, che hanno subìto nel 1962 e anni successivi gravi danni per avversità atmosferiche; e se ritengano di provvedere subito a concedere i mutui ai predetti comuni che si trovano in condizioni finanziarie deficitarie;

2) quali siano i comuni che hanno, in base alle leggi citate, beneficiato di detti mutui;

3) se risulti vero che i fondi a tale scopo previsti dalla legge n. 38 del 1964 sono esauriti;

4) e, nel caso affermativo, quali urgenti provvedimenti intendano adottare. (12324)

RISPOSTA. — A questo Ministero sono pervenute dieci istanze dei sottoindicati comuni della provincia di Padova, per ottenere l'assunzione da parte dello Stato degli oneri di ammortamento dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, a compensazione degli sgravi tributari concessi per l'anno 1962, in applicazione del decreto interministeriale 30 giugno 1964: Baone, Carceri, Este, Monselice, Ospedaletto Euganeo, Vighizzolo d'Este, Anguillara Veneta, Cinto Euganeo, Pozzonovo, Solesino, Lozzo Atestino, Vescovana, Vighizzolo, Villa Estense e Vò Euganeo.

Sono in corso le istruttorie per accertare l'effettivo importo degli sgravi e se gli enti interessati si trovino nelle condizioni richieste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, per beneficiare delle provvidenze in parola. Per il comune di Baone la istruttoria stessa è stata già completata.

Atteso, per altro, che lo stanziamento recato dall'articolo 1, lettera *c*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, per l'assunzione da parte dell'erario degli oneri di ammortamento dei suddetti mutui è stato interamente impegnato, è stato predisposto, a cura di questo Ministero, apposito disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 novembre 1965, che reca ulteriori assegnazioni per lo scopo di che trattasi.

Tale provvedimento dovrà ora seguire lo ulteriore corso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BELOTTI.

GRAZIOSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritengano opportuno provvedere definitivamente ed urgentemente alla concessione di un assegno annuo a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari.

L'interrogante, nel far presente che le altre categorie di pensionati ex dipendenti degli enti locali, amministrati dalla stessa direzione generale degli istituti di previdenza, hanno, da tempo, ottenuto l'indennità *una tantum* e, di recente, con legge 26 luglio 1965, n. 965, ulteriori miglioramenti al trattamento di quiescenza, chiede di conoscere altresì i motivi che si oppongono all'ulteriore sollecito corso dello schema di disegno di legge – predisposto fin dallo scorso agosto dalla competente commissione interministeriale – contenente norme di miglioramenti al trattamento di quiescenza alla altrettanto benemerita categoria dei pensionati della cassa sanitari. (14410)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11550, del deputato Amadei Giuseppe, pubblicata a pag. 6334*).

GREGGI, BIMA, BARTOLE, CASSIANI, DAL CANTON MARIA PIA, FRANZO, MIGLIORI, PENNACCHINI E STELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, anche in relazione alla situazione congiunturale in atto, soprattutto per quanto riguarda licenziamenti e rallentamento di attività produttive con conseguente diminuzione della occupazione, e nella evidente necessità di garantire in questi frangenti, ed in generale, particolarmente i lavoratori che

hanno maggiori oneri di famiglia, si ritenga doveroso (anche in attuazione di un ordine del giorno recentemente accolto dal Governo come raccomandazione) intervenire – con tutti i possibili strumenti di autorità – presso tutte le pubbliche amministrazioni ed enti (da quelli di carattere nazionale a quelli di carattere comunale) perché – in tutte le assunzioni che, a qualsiasi titolo, in qualsiasi condizione, per qualsiasi durata, avvengono fuori dèi normali concorsi di ammissione – sia stabilito e fatto rispettare il criterio della precedenza assoluta – a parità di un minimo di requisiti tecnici e salve le prescrizioni di legge – per gli aspiranti che hanno maggiore carico di famiglia.

Gli interroganti gradirebbero avere assicurazione che le autorità governative valutino in tutta la loro importanza questo tipo di disposizione da emanare, e in particolare valutino le larghissime conseguenze anche « moralizzatrici », che queste disposizioni avrebbero per quanto riguarda la piaga, sempre più estesa, sempre più grave, sempre più dannosa, e sempre più corruttrice della coscienza civica, delle varie raccomandazioni e pressioni (che creano, tra l'altro, un enorme lavoro e lavorio per uomini politici, partiti e parlamentari) in relazione all'altissimo numero di assunzioni che in pratica oggi avvengono – presso i vari enti pubblici – al di fuori degli ordinari e regolari concorsi, senza il rispetto di alcun criterio pubblico e oggettivo, e pertanto con le più larghe, e inammissibili, discrezionalità. (11337)

RISPOSTA. — Le pubbliche amministrazioni, per l'assunzione di personale senza concorso – assunzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, sono limitate alle sole carriere inferiori per le categorie di mutilati e invalidi di guerra, per servizio e assimilati – si attengono, per analogìa, ai criteri previsti dall'articolo 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, che contempla, fra le preferenze, a parità di titoli, lo stato di capo famiglia, con riguardo al numero dei figli, per i partecipanti ai concorsi per l'accesso alle varie carriere.

Le disposizioni regolamentari che disciplinano attualmente il personale degli enti controllati e vigilati dallo Stato prescrivono generalmente che l'assunzione in ruolo del personale avvenga solo per pubblico concorso, per cui in esse si trova recepito il cennato criterio previsto nello statuto degli impiegati civili dello Stato.

Nell'assunzione di personale non di ruolo effettuata per esigenze di carattere « eccezionale » ovvero di carattere « contingente e transitorio », gli enti predetti e particolarmente quelli maggiori valutano, in genere, per la scelta degli elementi da immettere in servizio, anche il carico familiare degli aspiranti all'impiego. Ciò si verifica ad esempio presso l'I.N.P.S., l'« Inail » e l'« Inam ».

Nelle assunzioni agli impieghi presso gli enti locali la condizione familiare degli aspiranti costituisce titolo preferenziale ai sensi dell'articolo 236, n. 11, del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934.

Si soggiunge, per altro, che per le eventuali assunzioni al di fuori dei posti previsti negli organici e con lo scopo di provvedere a necessità straordinarie e transitorie delle pubbliche amministrazioni, l'ordine delle preferenze da applicare in via analogica non può essere che quello stabilito dall'articolo 5 del citato testo unico del 1957, che ha coordinato le varie precedenze previste dalle disposizioni vigenti. Pertanto, si fa luogo alla applicazione del titolo di preferenza derivante da benemerenze demografiche (coniugati, e fra questi, quelli aventi maggior numero di figli) soltanto in caso di parità di merito, cioè quando due o più aspiranti all'impiego siano risultati *ex aequo* allo stesso posto nella valutazione della capacità professionale e degli altri requisiti. Invece, gli interroganti prospettano ora di adottare per tali benemerenze demografiche il diverso criterio della precedenza assoluta, concesso attualmente a favore di una ristretta categoria di benemeriti della patria ed entro certe proporzioni, con la conseguenza di sancire un diritto alla nomina subordinato soltanto alla condizione della esistenza di un minimo di requisiti tecnici, indipendentemente da ogni valutazione comparativa del grado di capacità lavorativa e degli altri titoli come la preparazione professionale, i lodevoli precedenti di servizio e la frequenza di corsi professionali o di qualificazione che sono da considerare senz'altro preminenti per la scelta degli elementi idonei e maggiormente qualificati in relazione alle mansioni che dovranno poi essere loro affidate. Una disposizione che preveda la precedenza su tutti gli altri aspiranti al lavoro o all'impiego concepita in tali termini costituirebbe una innovazione di notevole portata che va oltre i riflessi contingenti che essa potrebbe eventualmente avere sui licenziamenti derivanti da fenomeni congiunturali dell'economia del nostro paese. Essa comunque non può costituire oggetto di direttive governative di carattere generale ma di un eventuale provvedimento legislativo.

Si dà assicurazione, infine, che non si mancherà di raccomandare alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici di attenersi, in mancanza di una precisa disposizione di legge per le ammissioni senza concorso, ai criteri stabiliti dall'articolo 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro per la riforma burocratica: PRETI.

GUARRA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora provveduto ad installare un idoneo ripetitore per consentire la ricezione del secondo canale televisivo agli utenti della zona di Policastro Bussentino (Salerno), che pure sono assoggettati ai normali canoni di abbonamento.

(14397)

RISPOSTA. — Nel programma di costruzioni per la estensione della seconda rete televisiva, da realizzarsi entro il 31 dicembre 1966, è prevista l'installazione dell'impianto di Golfo di Policastro, che servirà anche Policastro Bussentino, frazione del comune di Santa Maria (Salerno).

I lavori relativi, già da tempo avviati, procedono regolarmente e la R.A.I.-TV. assicura che sarà fatto quanto è possibile per portarli a termine al più presto.

Il Ministro: RUSSO.

JACAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che il sindaco di Alvignano (Caserta) il giorno 11 ottobre 1965 ha fatto defiggere tutti i manifesti del P.C.I., giungendo successivamente a diffidare per iscritto il segretario della sezione comunista perché l'affissione di qualsiasi manifesto, nel suddetto comune, dovrebbe avvenire soltanto dopo il suo consenso (!) e per sapere quali provvedimenti intenda adottare a carico del comandante della locale stazione dei carabinieri, che è intervenuto con minacce ed intimidazioni nei confronti del dirigente comunista De Marco Armando e del sindaco, il quale col suo agire fazioso ha violato la legge.

(13406)

RISPOSTA. — Il giorno 11 ottobre 1965 il sindaco di Alvignano rilevava che in quella piazza Municipio erano stati affissi alcuni manifesti, relativi alla tragedia di Mattmark, a cura del signor De Marco Armando, segretario della locale sezione del P.C.I.

Poiché questi non aveva preventivamente corrisposto l'importo dei tributi sulle affissioni, prescritti dal vigente regolamento comunale, il sindaco stesso lo invitava personalmente a provvedere al relativo pagamento.

Il signor De Marco non ottemperava all'invito, per cui l'autorità comunale disponeva, ai sensi del n. 27 del citato regolamento, la defissione dei cennati manifesti.

Nello stesso giorno il sindaco, a mezzo lettera, diretta per conoscenza e per gli ulteriori provvedimenti, anche al comando stazione carabinieri di Alvignano, informava il signor De Marco dell'avvenuta defissione e lo diffidava per l'avvenire a richiedere, in casi del genere, regolare autorizzazione.

Le affermazioni in merito al presunto comportamento illegittimo, nella circostanza, del comandante della stazione dei carabinieri, sono destituite di qualsiasi fondamento.

Si soggiunge che lo stesso signor De Marco, interpellato in merito al comandante del gruppo carabinieri di Caserta, ha dichiarato di non essersi incontrato con il comandante della stazione dei carabinieri di Alvignano, e, tanto meno, di aver subìto dallo stesso minacce o intimidazioni.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

LANDI. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano al corrente del fatto che, da alcuni anni, un'impresa livornese esporta grandi quantità di materiale roccioso lungo la costa occidentale ligure e, in particolare, nel tratto compreso fra Portovenere e Deiva Marina (La Spezia).

Tale opera di progressiva distruzione delle naturali difese del litorale, oltre a provocare rovinose frane, rese possibili dalla particolare natura dei terreni sovrastanti, crea condizioni di instabilità per la stessa linea feroviaria (che – come è noto – si sviluppa, nella zona, quasi tutta in galleria ed a pochi metri sul livello del mare), contribuisce a deturpare il paesaggio e arreca danni gravissimi al patrimonio ittico.

Poiché, a quanto risulta all'interrogante, il lavoro di asportazione dei massi rocciosi avviene abusivamente, si chiede quali provvedimenti si intendano adottare per evitare che tale delittuosa opera abbia a proseguire e possa provocare ulteriori e più gravi pregiudizi. (13792)

RISPOSTA. — Nella zona tra Portovenere e Deiva Marina non si verifica alcuna arbitraria o illegittima asportazione di materiale roccioso che provochi le paventate conseguenze

e cioè deturpazione del paesaggio, frane, danneggiamento del patrimonio ittico.

In realtà la situazione è normale e non presenta motivi di allarme.

Due ditte, l'impresa Tito Neri di Livorno e la Cesare Dal Pino di Marina di Carrara, sono autorizzate a prelevare massi naturali dal fondo del mare in alcune zone della costa, per effettuare – per conto dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova – lavori di rifiorimento di scogliere lungo il litorale ligure. Tale estrazione avviene esclusivamente nelle località indicate dal predetto ufficio, alle condizioni da esso prescritte e sotto la diretta sorveglianza dei dipendenti uffici marittimi.

Va precisato a tale proposito che le autorizzazioni rilasciate dalla capitaneria di porto di La Spezia sono limitate a periodi di 15 giorni e per quantitativi non superiori di volta in volta alle 200 tonnellate.

Inoltre è fatto obbligo alla ditta di estrarre i massi in fondali non minori di metri lineari 8 e a distanza non minore di metri lineari 50 dalla costa, e con divieto assoluto di estrazione nelle zone di mare antistanti le spiagge.

Infine, le autorizzazioni vengono rilasciate per un periodo di validità non superiore complessivamente a 6 mesi, dopo di che il competente ufficio del genio civile per le opere marittime effettua un sopralluogo nelle località ed impartisce, in relazione allo stato di fatto esistente, le necessarie disposizioni prescrivendo, se del caso, nuove modalità per le successive estrazioni.

Si tratta pertanto di una procedura molto accurata che garantisce ampiamente il litorale ligure da ogni possibilità di deturpamento o di altri danni.

Il Ministro della marina mercantile: SPAGNOLLI.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi danni subiti dall'agricoltura della zona di Fano (Pesaro), ed in particolare Metaurilia, in conseguenza della grandinata avvenuta il giorno 1° agosto 1965, la quale ha quasi completamente distrutto le coltivazioni ortofrutticole, che costituiscono la base dell'economia agricola locale.

In particolare, l'interoganrte chiede di conoscere se il ministro interrogato ritenga di intervenire adeguatamente per sollevare gli imprenditori ed i lavoratori agricoli danneggiati dalle gravissime difficoltà nelle quali sono venuti a trovarsi a causa della suddetta calamità atmosferica. (12612)

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza dei danni causati all'agricoltura della zona di Fano dal nubifragio accompagnato da grandine verificatosi nel pomeriggio del 1° agosto 1965, avendone avuto tempestive e dettagliate notizie dal competente ispettorato agrario di Pesaro.

In base a tali notizie e come del resto ha precisato lo stesso ufficio, può dirsi che in nessun caso l'incidenza media dei danni sulla produzione lorda vendibile dell'annata ha raggiunto i limiti previsti per l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive.

In considerazione di ciò, gli agricoltori danneggiati possono far fronte alle necessità della conduzione aziendale facendo ricorso alle provvidenze creditizie previste dalla legislazione vigente.

Con l'occasione, s'informa che la prefettura di Pesaro e Urbino ha accreditato all'E.C.A. di Fano la somma di 2.500.000 lire per venire incontro alle esigenze assistenziali delle famiglie danneggiate in condizioni di particolare bisogno.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

LIZZERO. ZUCALLI, FORTUNA, CERAVOLO, VIANELLO, BRANDI, REGGIANI, MORO DINO, FRANCO RAFFAELE, BERNETIC MARIA, SILVESTRI, BUSETTO, MARANGONE, MARCHESI E GOLINELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda prendere per togliere dallo stato di gravissimo disagio in cui versano molte decine di operai e le loro famiglie nei comuni di Gemona e Tarcento (Udine) a causa del fallimento di una impresa che lavorava per conto dell'amministrazione militare.

Gli interroganti fanno presente che i dipendenti della impresa Alfredo Di Manso, di Torino, la quale stava costruendo due caserme in Friuli per conto dell'amministrazione militare, sono stati licenziati in seguito al fallimento dell'impresa stessa, hanno lavorato per tre interi mesi senza percepire salario, né indennità né altri emolumenti loro dovuti per cessazione di lavoro. Fanno altresì presente che i lavoratori di che si tratta hanno deliberato di continuare a prestare la loro opera nella edificazione delle caserme anche dopo che la fallita impresa Di Manso aveva cessato di corrispondere il salario loro dovuto, in seguito a precise assicurazioni del genio militare di Udine che, in caso di necessità, la stessa amministrazione di Udine avrebbe provveduto lei stessa direttamente al pagamento dei salari maturati utilizzando a tal

fine i fondi della cauzione versata dall'impresa e i crediti maturati dall'impresa nei confronti dell'amministrazione militare.

Gli interroganti richiamandosi al memoriale inviato dai lavoratori interessati al ministro della difesa, mentre fanno presente che dopo la dichiarazione di fallimento dell'impresa Di Manso tutto quanto vi è di attivo viene posto in disponibilità del curatore sotto il controllo del tribunale, ad eccezione della cauzione versata dalla ditta fallita, cauzione che resta a disposizione dell'amministrazione militare che ne ha piena disponibilità per i fini previsti dal capitolato, tra i quali fini devesi necessariamente considerare (a norma del regio decreto 17 marzo 1932, n. 366: articolo 6, 8, 38, 40 e del capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063), quello che fa obbligo all'amministrazione militare di pagare le mercedi arretrate, previsto dall'articolo 38 del regio decreto di cui sopra, chiedono di sapere:

1) se il ministro intenda avvalersi del disposto di cui si è detto per corrispondere i circa 24 milioni di lire di stipendi e salari arretrati a cui hanno diritto i lavoratori dei cessati cantieri di Gemona e Tarcento del Friuli utilizzando parte dei fondi della cauzione versata dalla fallita impresa Di Manso, rivalendosi poi verso la impresa stessa;

2) se il ministro intenda adottare tali provvedimenti con la necessaria urgenza, prima delle imminenti festività al fine di togliere tante famiglie di lavoratori dallo stato di grave disagio e corrispondere alle stesse quanto esse hanno sacrosanto diritto di ottenere. (14491)

RISPOSTA. — L'impresa Di Manso, che aveva in corso vari lavori nella circoscrizione delle direzioni lavori genio militare di Udine, Torino e Firenze, è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Torino in data 13 ottobre 1965.

La dichiarazione di fallimento comporta, oltre allo scioglimento di ogni impegno contrattuale in corso, l'impossibilità da parte dell'amministrazione di sostituirsi alla ditta fallita nel pagamento delle mercedi agli operai, utilizzando eventuali crediti della ditta. È noto, infatti, che ogni credito a favore della ditta fallita (compresa la cauzione) deve essere versato al curatore del fallimento sotto il controllo del tribunale.

Solo lo stesso giorno della dichiarazione di fallimento una delegazione di maestranze della ditta Di Manso chiese al direttore della direzione lavori genio di Udine il pagamento di ufficio delle mercedi dovute agli operai e non corrisposte dalla ditta, ma la richiesta, che avrebbe potuto essere sodisfatta previa acquisizione dei necessari documenti probatori, non poté avere seguito alcuno a causa appunto della sopravvenuta sentenza del tribunale.

In tale situazione questo Ministero è spiacente di non avere la possibilità di provvedere nei sensi indicati.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Par sapere come si intenda venire incontro ai contadini assegnatari dei poderi 371, 372, 373 e 374, nella zona di riforma Mezzanone dell'agro di San Severo (Foggia) i quali si trovano in stato di completo isolamento.

Nel 1956 l'ente di riforma fece costruire un tronco stradale lungo 348 metri, per congiungere i poderi indicati con la strada più vicina; senonché il proprietario del fondo sul quale il tronco stradale venne costruito, non avendo ottenuto alcun indennizzo, ha inaspettatamente scavato una trincea per rendere inservibile l'opera, senza che alcuno sia intervenuto a tutela dei contadini nuovamente condannati all'isolamento. (12932)

RISPOSTA. — A servizio della località Mezzanone, in agro di San Severo, dove ricadono, fra gli altri, anche i poderi 371, 372, 373 e 374, la sezione speciale di riforma fondiatria in Puglia e Lucania ha costruito, sui terreni di proprieta privata, un tronco stradale che collega la zona alla strada di bonifica 15.

Senonché non è stato ancora possibile perfezionare l'acquisto del terreno della estensione di ettari 0,20,00 utilizzato per la costruzione del secondo tratto del tronco stradale in quanto il proprietario, dopo averne assunto l'impegno, si è rifiutato di sottoscrivere il relativo atto, provvedendo, poi, ad interrompere il passaggio con uno sbarramento di traverse e, successivamente, con l'aratura del tratto di strada.

La sezione, allora, ha adito immediatamente l'autorità giudiziaria e, ottenuto il provvedimento di reintegra nel possesso del terreno, ha ripristinato l'uso della strada; cosicché non è esatto che gli assegnatari dei suddetti poderi siano « in stato di completo isolamento ».

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MAGNO, CALASSO, D'IPPOLITO, MATARRESE E MONASTERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la sezione per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, inaspettatamente, ha deciso di chiedere agli assegnatari il pagamento dei residui degli addebiti fatti anteriormente al 1960 a titolo di prestiti di conduzione, che circa 5 anni addietro erano stati « congelati » non solo in considerazione delle difficoltà economiche in cui versano i contadini ma anche e soprattutto per il fatto che erano state sollevate numerose e serie contestazioni.

La decisione dell'ente ha provocato vivissimo malcontento fra i contadini, i quali fondatamente credevano che mai sarebbero stati chiamati a versare le somme in questione.

Gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda promuovere per la definitiva cancellazione delle pendenze di cui sopra. (13000)

RISPOSTA. — La sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania predispose, nell'anno 1958, una dettagliata indagine al fine di accertare i motivi che, in numerosi casi, avevano impedito agli assegnatari di rimborsare annualmente, in tutto o in parte, le anticipazioni colturali ricevute.

Dall'indagine, svolta da una apposita commissione, risultò che 16.477 assegnatari avevano regolarmente rimborsato le anticipazioni, mentre altri 13.199 assegnatari non avevano potuto far fronte agli impegni assunti, per motivi che, nella maggior parte dei casi, erano legati all'opera di trasformazione.

La sezione, perciò, accogliendo le proposte in tal senso formulate dalla commissione, con apposita delibera, approvata da questo Ministero, trasferì parte dei debiti al conto trasformazione e rateizzò la somma residua in quote annue variabili da 25 mila ad 80 mila lire, stabilendo che l'applicazione dei provvedimenti fosse subordinata alla formale accettazione, da parte degli interessati, dell'importo del loro debito, con l'impegno di estinguerlo con le modalità e nei tempi stabiliti.

Dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1959-60 nel quale si era trasferito dal conto anticipazioni al conto trasformazione la somma di 1.600 milioni di lire, la sezione notificò ad ogni assegnatario l'estratto del suo conto, debitamente aggiornato.

Ciò premesso, si precisa che le azioni legali di recupero, attualmente in corso, riguardano, invece, altre anticipazioni, essendo esse esperite nei confronti di assegnatari che non hanno restituito le anticipazioni di credito agrario relative al biennio 1963-64 e 1964-65, o che non hanno pagato le rate scadute del credito agrario loro concesso nel 1960 e rateizzato in 5 annualità. In tali casi, la sezione non può che chiedere l'estinzione dell'intero debito, salvo a concordare, successivamente, il rimborso immediato della sola parte relativa alle ultime annate, in rapporto alla condizione degli assegnatari.

Non è possibile, però, procedere alla remissione dei debiti, come chiesto dagli interroganti, sia per considerazioni di equità nei riguardi degli altri assegnatari – che, con sacrificio, hanno pagato puntualmente – sia, soprattutto, perché il denaro erogato dagli enti di riforma è denaro dello Stato e gli enti non possono disporne se non entro i limiti previsti dalle vigenti leggi che, per le anticipazioni, non prevedono erogazioni a fondo perduto.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

MAGNO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che a Vico del Gargano (Foggia) e in altri comuni garganici è più facile captare i programmi televisivi jugoslavi che quelli nazionali, per la mancata entrata in funzione del nuovo ripetitore.

L'interrogante chiede di sapere fino a quando dovrà durare tale inconveniente. (14267)

(*La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 14280, del deputato De Capua, pubblicata a pag. 6343*).

MALFATTI FRANCO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere, in merito alle dichiarazioni del sottosegretario di Stato Donat-Cattin sulla operazione di fusione « Terni »-Finsider, riportate ampiamente dalla stampa di Terni:

1) a quali conclusioni sia pervenuto lo studio del Ministero delle partecipazioni statali in riferimento al reimpiego in Umbria e nelle aree depresse dell'Italia centrale degli indennizzi dovuti dall'« Enel » alla « Terni », studio il cui inizio dovrebbe risalire all'estate del 1963;

2) se il ministro delle partecipazioni statali e il Comitato interministeriale abbiano dato il loro assenso alla operazione di fusione « Terni »-Finsider;

3) se il ministro e il Comitato stessi abbiano stabilito particolari obblighi di investimento all'I.R.I. per l'Umbria e per le aree depresse dell'Italia centrale accertate dal progetto di piano quinquennale;

4) se nei programmi di potenziamento della società « Terni » non venga per avventura conteggiato quanto disposto precedentemente alla legge di nazionalizzazione del settore elettrico e sodisfatto, almeno parzialmente, per il finanziamento con emissione di azioni di detta società autorizzata dal Comitato interministeriale del credito in data anteriore alla legge di nazionalizzazione stessa e che cosa il ministro intenda fare per rendere chiara e decifrabile una situazione che allo stato dei fatti tale non è:

5) se le dichiarazioni rese dal sottosegretario Donat-Cattin debbano essere interpretate come manifestazione di giudizio negativo sull'avvenuta fusione « Terni »-Finsider e, più in generale, sui criteri adottati per il reinvestimento degli indennizzi della società a partecipazione statale ed elettriche del Mezzogiorno. (11523)

RISPOSTA. — Relativamente ai punti 1 e 4 dell'interrogazione in esame, si fa presente che questo Ministero, al termine dello studio condotto circa il reimpiego in Umbria degli indennizzi « Enel » spettanti alla « Terni », a seguito della nazionalizzazione dei suoi impianti elettrici, ha in corso di realizzazione un programma di ristrutturazione generale del complesso aziendale della « Terni » così articolato: conferimento della sezione chimica e del cementificio di Spoleto a due diverse società, apporto del complesso siderurgico e delle relative partecipazioni alla nuova società « Terni-Industrie siderurgiche » e fusione della stessa nella Finsider.

Con l'attuazione di tale programma, si prevede che il fatturato del complesso « Terni » dai 50 miliardi del 1962 (esclusa la parte elettrica) passerà, nel 1966, ai 105 miliardi.

Il nuovo assetto non mancherà di produrre ulteriori benefici riflessi sull'occupazione, che ha già registrato un incremento di quasi 800 unità.

Gli investimenti, relativi all'attuazione del piano, sono stimati in complessivi 107 miliardi di lire, di cui 101 nel settore siderurgico (compresa la « Terninoss ») e 6 nelle altre attività; nell'ammontare dei 101 miliardi devono comprendersi i 30 miliardi già investiti come anticipazione del piano.

Il programma di investimenti in corso si propone di raggiungere entro il 1966 i seguenti obiettivi:

la « Terni »-Industrie siderurgiche svolgerà un'attività specializzata nel campo degli acciai magnetici e inossidabili, oltre alle tradizionali lavorazioni di getti e fucinati. Inoltre, per saturare le elevate capacità del nuovo treno di laminazione, realizzerà una notevole produzione di laminati di acciai comuni, utilizzando semiprodotti provenienti da stabilimenti a ciclo integrale della « Italsider ».

In particolare, la produzione di acciai magnetici, già esercitata nel campo dei lamierini a caldo, è stata estesa ai lamierini a freddo, nonché a quelli, particolarmente pregiati, « a grani orientali », e verrà progressivamente sviluppata in modo da giungere, nel 1966, ad oltre 100 mila tonnellate, contro le 64 mila del 1964; la produzione di acciaio inossidabile, avviata nel 1964, raggiungerà nei prossimi anni le 70 mila tonnellate, di cui circa metà destinate alla laminazione a freddo nell'adiacente stabilimento della « Terninoss ». Il centro umbro sarà, così, l'unico produttore integrale e, per livelli quantitativi, il maggiore in Italia ed uno dei maggiori in Europa; per i getti e fucinati, si provvederà a migliorare ulteriormente il livello qualitativo delle produzioni ed a perseguire, nell'ambito del gruppo una più accentuata specializzazione con particolare riguardo alle macchine idrauliche, termiche ed elettriche; la produzione di acciaio comune, per conto di altri stabilimenti, sarà di oltre mezzo milione di tonnellate.

Per la realizzazione di questo programma, si renderà necessario il potenziamento della acciaieria mediante l'installazione di due forni elettrici al fine di elevare la produzione da 300 mila a 400 mila tonnellate, tutte di acciaio speciale, l'installazione di due impianti di colata continua per bramme; il potenziamento, nel settore laminazione a caldo, del nuovo treno semicontinuo per la produzione di rotoli, parzialmente alimentata, come già detto, da semiprodotti di altri stabilimenti del gruppo; l'installazione di due treni « quarto » reversibili nel settore laminazione a freddo dei magnetici e di un treno « sendzimi » nel settore laminazione a freddo degli inossidabili, con i relativi impianti di trattamento e finitura.

La « Terni-Industrie chimiche » ha, poi, in corso la costruzione di un nuovo impianto di scissione del metano per la produzione sintetica dell'ammoniaca e di un impianto per la produzione di acido nitrico.

Ammodernamenti e sistemazioni diverse sono pure in atto presso la cementeria di Spoleto.

Relativamente al punto 2), si precisa che l'incorporazione della « Terni » nella Finsider è stata deliberata dal Comitato dei ministri per le partecipazioni statali nella riunione del 30 marzo 1965 nel quadro del riordinamento dell'ex gruppo dell'I.R.I.

Relativamente al punto 3), si ricorda che l'ammontare definitivo dell'indennizzo spettante alla « Terni » non è stato ancora determinato essendo stata portata da parte dell'« Enel » dinanzi all'autorità giudiziaria la decisione favorevole alla « Terni » pronunciata dalla Commissione di cui all'articolo 5 della legge di nazionalizzazione.

Comunque, le esigenze della regione umbra non mancheranno di essere attentamente esaminate in relazione alle possibilità finanziarie che verranno a concretizzarsi a seguito del definitivo accertamento di detti indennizzi.

Per quanto attiene, infine, al punto 5) dell'interrogazione stessa, si può assicurare che l'onorevole Sottosegretario nessun giudizio negativo ha inteso esprimere sia in relazione all'avvenuta fusione sia in ordine al problema dei reinvestimenti degli indennizzi di che trattasi, ma ha semplicemente ritenuto di puntualizzare la situazione nei suoi termini reali, sottolineando l'evidente necessità di tener conto di tale realtà nella predisposizione dei piani e dei programmi di sviluppo della regione umbra.

Il Ministro: Bo.

MARCHESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale definizione intenda dare all'ormai annosa vertenza pendente fra numerosi proprietari dei terreni compresi nella riserva di caccia di Volpago del Montello in provincia di Treviso e i concessionari della riserva medesima. Come dovrebbe risultare dagli stessi atti all'esame del Ministero, i proprietari dei terreni contestano che si sia mai verificata la fondamentale condizione che poteva legittimare, ai sensi del testo unico sulla caccia, la costituzione della riserva, essendo assolutamente mancata *ab origine* l'assenso al vincolo dei terreni da parte dei titolari di una larghissima quota della superficie interessata.

L'interrogante chiede che il ministro precisi quali indagini siano state finora compiute dagli organi del Ministero per accertare la regolarità delle procedure seguite dai concessionari e dai competenti enti locali.

(9464)

RISPOSTA. — Dall'esame degli atti in possesso di questo Ministero, non risulta che la riserva di caccia Volpago di Montello sia stata concessa senza il consenso di gran parte dei proprietari di terreni costituenti la riserva stessa.

Infatti, l'articolo 44 delle norme contenute nel testo unico sulla caccia approvato con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1916, consente che i comprensori delle riserve di caccia presentino interruzioni – costituite da terreni per i quali non sia stato dato il consenso – purché la superfice complessiva di queste ultime non sia superiore ai due decimi del territorio oggetto della concessione.

Nel caso in esame, l'estensione della riserva è di 1885 ettari, e le interruzioni ammontano complessivamente a 185 ettari circa, non superando, pertanto, nemmeno il decimo dell'intero comprensorio. Tali interruzioni, per altro, sono state del tutto eliminate, in quanto questo Ministero, con decreto del 23 agosto 1965, emanato di concerto con quello di grazia e giustizia, ha disposto l'inclusione coattiva nella riserva, per accertate esigenze tecniche – ai sensi del citato articolo 44 – dei terreni per i quali i rispettivi proprietari non avevano dato il consenso.

Ciò stante, non sussistono, a giudizio di questo Ministero, irregolarità che possano inficiare la validità della concessione in parola.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MARCHESI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti d'urgenza intendano adottare per venire tempestivamente in aiuto alle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni.

Intere zone della provincia di Treviso sono state completamente sommerse dalle acque dei fiumi Piave, Monticano, Livenza e Meduna e centinaia di famiglie sono state costrette a lasciare le case allagate, abbandonando masserizie, arredi, attrezzi agricoli e senza possibilità, in molti casi, di mettere in salvo neppure il bestiame.

I danni alle abitazioni, alle colture e alle opere fondiarie sono incalcolabili, e riguardano in particolare i comuni di Portobuffolè, di Ponte di Piave, di Gorgo al Monticano, di Meduna e Motta di Livenza, di Susegana, di Moriago e di Cimadolmo.

Le condizioni di molte famiglie sono addirittura disperate essendo la maggioranza dei danneggiati costituita da mezzadri, da fittavoli e da piccolissimi proprietari, molti dei quali erano stati già duramente provati dal nubifragio del luglio 1965.

L'interrogante desidera conoscere non solo quali disposizioni di emergenza siano state impartite alle prefetture ed agli altri uffici governativi periferici, ma anche quali organici e sostanziali interventi siano stati predisposti o previsti a soccorso delle popolazioni e a ristoro dei danni e quali piani di siste-

mazione idraulica si prevedano per scongiurare altre alluvioni. (12677)

RISPOSTA. — Questo Ministero, a seguito della legge 29 novembre 1965, n. 1314, sta procedendo all'esame degli elementi di giudizio comunicati dai competenti organi tecnici periferici in merito alla natura e alla entità dei danni causati nelle varie zone del territorio nazionale dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965, e si può assicurare che, anche per le zone agrarie della provincia di Treviso, colpite dagli eventi calamitosi segnalati e per le quali ne ricorrano le condizioni, sarà adottato un provvedimento di delimitazione, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Intanto, gli agricoltori interessati, che per effetto delle predette calamità abbiano sofferto danni al prodotto di entità tale da compromettere gravemente il proprio bilancio economico, potranno giovarsi dei prestiti di conduzione, a tasso di favore e ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrato dall'articolo 2 della nuova legge.

Si aggiunge che con decreto 17 novembre 1965, emesso da questo Ministero di concerto con quello del tesoro ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate, tra le altre, anche le zone agrarie, della provincia di Treviso nelle quali le aziende agricole che abbiano subìto gravi danni alla produzione per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo agosto-ottobre 1965, potranno ottenere la proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle cambiali agrarie.

La prefettura di Treviso ha immediatamente disposto provvedimenti assistenziali. a favore dei danneggiati, per il complessivo importo di 46.946.000 lire, di cui 34.510.000 lire in sussidi.

Il Ministero dei lavori pubblici ha informato che l'ufficio del genio civile di Treviso è intervenuto, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 148, n. 1010, a difesa degli abitati di Motta, di Livenza e di Portobuffolè per una spesa complessiva di 20 milioni di lire.

Numerosi altri interventi sono stati operati per rinforzare gli argini dei fiumi Piave, Livenza e Monticano.

L'entità dei danni accertati dall'ufficio del genio civile di Treviso è stata comunicata al Ministero dei lavori pubblici per i provvedimenti che si potranno adottare nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Per quanto riguarda, poi, la sistemazione dei corsi di acqua, il predetto Ministero ha rammentato che essa è già in atto, in quanto è compresa nel piano di sistemazione idraulica di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, alla cui attuazione si è dato corso finora compatibilmente con le assegnazioni di fondi disposti con leggi speciali.

Per altro, si sta già provvedendo ad una revisione del piano medesimo in relazione agli intervenuti mutamenti di situazioni idrogeologiche, mediante la raccolta dei dati necessari, come è fatto cenno nella relazione sui progressi compiuti a tutto il 31 ottobre 1964 nell'attuazione della predetta sistemazione idraulica, relazione che è stata già distribuita al Parlamento.

Il Ministero dell'industria e del commercio ha riferito che per le imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione che ha colpito nei giorni 1 e 4 settembre 1965 la provincia di Treviso, è in corso il procedimento per l'emanazione, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 234, dell'atto declaratorio di pubblica calamità in base al quale le predette imprese potranno usufruire delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Infine, il Ministero delle finanze ha assicurato che, a conclusione della istruttoria in corso, saranno adottate le provvidenze di natura fiscale di cui alla citata legge n. 739 del 1960, in favore dei danneggiati per i quali ricorrano le condizioni stabilite.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

MAROTTA MICHELE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere se ritengano di adottare a proporre i necessari provvedimenti per rendere più sollecite le interminabili procedure relative al rilascio di garanzie da parte dei comuni, con cessione di quote sul provento di compartecipazione all'I.G.E., decentramento alle intendenze di finanza, di concerto con le prefetture, le competenze ora riservate ai ministeri. (13736)

RISPOSTA. — Sul decentramento alle intendenze di finanza ed alle prefetture delle facoltà attualmente devolute rispettivamente ai Ministeri delle finanze e dell'interno in materia di procedura inerente alla cessione di quote di compartecipazione sul provento dell'I.G.E., a titolo di garanzia per mutui contratti dai comuni presso la Cassa depositi e prestiti o presso gli altri istituti finanziari all'uopo designati (decentramento sul quale

non esistevano riserve od obiezioni di principio da parte dei Ministeri stessi) si è ritenuto di interpellare il principale ente mutuante interessato alla questione.

La direzione generale della Cassa depositi e prestiti ha espresso l'avviso che dal decentramento agli organi provinciali proposto, i tempi tecnici per l'allestimento del decreto di impegno non risulterebbero avvantaggiarsi di notevoli abbreviazioni dal momento che tale provvedimento dovrebbe pur sempre essere emanato dall'organo amministrativo, contabilizzato dalla ragioneria, registrato dalla Corte dei conti.

« Ci sarebbe, per altro » – ha rilevato la direzione generale anzidetta – « l'inconveniente che il pagamento alle scadenze della quota I.G.E. dovrebbe essere richiesto dalla Cassa per i 35 anni cui normalmente dura l'ammortamento dei mutui, alle 92 intendenze di finanza le quali dovrebbero emettere altrettanti vaglia del tesoro o versamenti in conto corrente postale, le somme che già erano al centro e che con un unico mandato sulla base di un unico elenco potevano dal Ministero delle finanze essere versate direttamente alla Cassa depositi e prestiti senza far loro fare il giro superuo delle intendenze di finanza.

Ma anche il regolamento dei rapporti – specie per quanto concerne la tempestività dei versamenti – ora limitato a quello intercorrente tra due amministrazioni centrali (finanza locale e Cassa depositi e prestiti) potrebbe, invece, complicarsi pesantemente se dovesse effettuarsi con 92 uffici periferici, dando luogo ad una molteplicità di pagamenti, di incassi, di contabilizzazioni, di corrispondenza, di richiami, di sanzioni, ecc.

Atteso quanto sopra e perché l'attuale procedimento risulti sempre più agevole e rapido, si fornisce comunque assicurazione che le amministrazioni interessate provvederanno, in materia, alle rispettive incombenze con ogni possibile sollecitudine perché non abbiano a lamentarsi carenze o ritardi ingiustificati nel perfezionamento e somministrazione ai comuni e province dei mutui di che trattasi.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

MARRAS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali richieste di mutui l'amministrazione comunale di Sassari abbia presentato al fine di finanziare l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, (recante disposizioni sull'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare), quali siano le possibilità di ottenere gli eventuali mutui richiesti ed in particolare se richieste di mutui siano state avanzate in base alla legge 29 settembre 1965, n. 847 e al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124. (12842)

RISPOSTA. — Risulta che il comune di Sassari ha presentato alla Cassa depositi e prestiti istanza di mutuo di lire 100 milioni per acquisizione aree ed urbanizzazione delle stesse ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Per il preliminare esame dell'istanza sono stati già richiesti al comune interessato alcuni atti.

Per altro, non risulta che il piano di zona sia stato ancora approvato dal competente organo regionale.

Il Sottosegretario di Stato: BELOTTI.

MARRAS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se a far parte del comitato consultivo per l'alimentazione, recentemente insediato dal ministro siano stati chiamati rappresentanti delle associazioni agricole di categoria e quali; in caso positivo, per conoscere le ragioni dell'esclusione, dal suddetto comitato, dell'Alleanza nazionale dei contadini, la cui notevole e crescente influenza tra le masse contadine è comprovata dai risultati delle ultime elezioni per le Casse mutue dei coltivatori diretti. (14228)

RISPOSTA. — A far parte del comitato consultivo dell'alimentazione, insediato l'11 novembre 1965, non è stato chiamato alcun rappresentante delle associazioni di categoria.

Fanno parte, infatti, del comitato personalità del mondo scientifico nel campo della fisiologia, della biologia, della scienza della nutrizione, dell'economia, della statistica, nonché della medicina, della tecnologia elementare e degli istituti di ricerca nei rispettivi settori; e, inoltre, rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero, della sanità, dell'istruzione pubblica, della difesa, della marina mercantile, della giustizia e dei trasporti, tutti direttamente o indirettamente interessati ai problemi dell'alimentazione.

Fanno parte altresì del comitato gli assessori all'annona dei comuni più popolosi del paese, anche in funzione dell'appartenenza al Centro nazionale studi annonari e, infine, alcuni rappresentanti di organizzazioni cooperative di produzione e del comune dei prodotti agricolo-alimentare.

La non inclusione, tra i componenti il comitato, di rappresentanti delle associazioni di categoria è stata determinata dalla esi-

genza di non rendere pletorica la composizione del comitato stesso.

Tuttavia, come è stato già annunciato in occasione dell'insediamento del Comitato, la collaborazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali sarà chiesta in prosieguo, allorché il comitato medesimo, data una prima impostazione ai problemi proposti al suo esame, potrà sottoporre alla considerazione dei rappresentanti delle categorie di volta in volta interessate concreti progetti preliminari, al fine di beneficiare del loro insostituibile apporto.

Al momento opportuno, quindi, sarà possibile tener conto anche della offerta di collaborazione dell'alleanza nazionale dei contadini.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MARZOTTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i tempi di programmazione della manifattura tabacchi di Adria (Rovigo).

L'interrogante fa presente che l'iniziativa, annunciata nel 1956 come diretto intervento dello Stato inteso a mitigare le disastrose conseguenze delle calamità naturali abbattutesi sul basso Polesine, prese concreto avvio nel 1957 ma, a distanza di ben otto anni, non ha ancora iniziato la sua attività produttiva.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali criteri economici possono consigliare un investimento lasciato infruttifero per un così lungo periodo di tempo e perché mai altre manifatture, quali Piacenza, Trieste, Castellammare di Stabia, programmate e realizzate dopo quella di Adria, siano oggi in funzione consentendo utile e proficuo lavoro al personale impiegatovi. (14299)

RISPOSTA. — L'istituzione di una nuova manifattura tabacchi presso la sede di Adria fu a suo tempo programmata nella previsione di un congruo aumento nei consumi dei prodotti del monopolio.

Il tasso di incremento delle vendite è risultato, però, ben inferiore al previsto: ne è derivata la necessità per l'amministrazione dei monopoli di Stato di ritardare l'entrata in funzione del nuovo stabilimento rispetto ai tempi già studiati.

Si fa presente, comunque, che i lavori della manifattura anzidetta sono ormai pressoché ultimati.

Sono altresì in via di espletamento i concorsi per il reclutamento del personale salariato.

Pertanto, allo stato, si può prevedere che la manifattura di che trattasi potrà entrare in funzione entro il primo semestre del 1966.

Il Ministro: TREMELLONI.

MATARRESE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza delle ditte che hanno ottenuto, nel quinquennio 1961-1965, contributi ai sensi della legge 2 giugno 1961, n. 104 (piano verde) in provincia di Bari.

In caso affermativo, l'interrogante chiede che gli sia fornito l'elenco delle ditte, con l'indicazione del comune in cui è sita ogni azienda, dell'importo dei lavori e degli acquisti autorizzati e del contributo concesso. (13853)

RISPOSTA. — Questo Ministero è ovviamente a conoscenza delle ditte che hanno ottenuto, nel quinquennio 1960-65, contributi ai sensi della legge 2 giugno 1961, n. 454, anche in provincia di Bari.

Per altro, non è possibile fornire i dati chiesti, perché ciò comporterebbe un lungo e gravoso lavoro per gli uffici periferici, con conseguente evidente intralcio alla correntezza della loro attività.

D'altra parte, questo Ministero e i dipendenti ispettorati compartimentali agrari sono tenuti a riferire sugli interventi effettuati in applicazione della citata legge soltanto nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 49 della legge stessa.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MAZZONI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se intenda chiedere la sospensione delle decisioni di modificare le tariffe speciali in vigore per le ceramiche e i vetri esportati con destinazione nei porti U.S.A.-Nord Atlantico e Nord Pacifico.

Tali decisioni, che porterebbero le tariffe al triplo e persino al quadruplo, a seconda degli articoli, delle precedenti, darebbero un duro colpo alle nostre esportazioni e alle industrie di vetro e ceramica, numerose nella provincia di Firenze. (14581)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13660, del deputato Degan, pubblicata a pag. 6344*).

MELLONI, RE GIUSEPPINA, GREPPI, OLMINI, CORGHI, ALBONI E PIGNI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se intendano disporre affinché l'Alitalia, azienda di Stato, desista con decorrenza immediata dal

fare obbligo ai passeggeri di presentarsi alla stazione Terminal di Milano per ottenere la carta d'imbarco, vietando loro di portarsi direttamente, come è sempre avvenuto fino al 1° novembre, agli aeroporti di Linate e della Malpensa dove non vengono più consegnate le carte di imbarco ai viaggiatori.

Gli interroganti sottolineano la gravissima situazione di disagio determinatasi tra i viaggiatori in seguito a questa assurda disposizione, disagio tanto più intollerabile in quanto la decisione presa dall'Alitalia pare, se si deve credere a quanto denunciato dalla stampa, una ritorsione dell'azienda di Stato contro la S.E.A. e in definitiva contro il comune e la provincia di Milano. (13922)

RISPOSTA. — La decisione adottata dell'Alitalia per la registrazione dei passeggeri al Terminal anziché direttamente nell'aeroporto di Milano, va esaminata dal duplice punto di vista della legittimità e della opportunità.

Dal punto di vista della legittimità, è da rilevare che l'Alitalia ha regolarmente sottoposto all'approvazione di questo Ministero le condizioni di trasporto in conformità di quanto stabilito nell'articolo 9 della convenzione stipulata con l'amministrazione il giorno 8 settembre 1962, n. 181 di repertorio.

A norma dell'articolo 7 di tali condizioni, per quanto riguarda la presentazione dei passeggeri in aeroporto è stabilito che « il passeggero dovrà presentarsi all'aeroporto o in altro luogo indicato per la partenza, all'ora stabilita dal vettore ». Non sembra quindi che le disposizioni impartite dalla società Alitalia siano in contrasto con l'articolo 9 della convenzione da essa stipulata con lo Stato.

Analoghe disposizioni erano state impartite negli anni passati, senza provocare recriminazioni o lamentele. D'altro canto non è previsto dalle disposizioni attuali che l'Alitalia dia comunicazione al Ministero sulla modalità di presentazione dei passeggeri, né finora si è verificato alcun caso in nessuna città italiana di disservizio per la presentazione dei passeggeri. Dal punto di vista, poi, della opportunità si riconosce che l'Alitalia avrebbe potuto valutare con maggiore ponderazione la situazione, prima dell'adozione del provvedimento, lasciando un congruo margine di tempo per l'entrata in vigore di esso.

Ad ogni modo, questo Ministero, è intervenuto immediatamente non appena ricevuta la comunicazione della S.E.A. per cercare di trovare una soluzione sodisfacente per ambedue le parti, svolgendo azione presso la società stessa per l'emanazione di apposite norme che tenessero conto delle diverse esigenze.

In seguito a tale intervento la società Alitalia, dopo aver precisato che la presentazione al Terminal di città per le operazioni di registrazione viene richiesta al solo scopo di tutelare i viaggiatori da possibili dirottamenti di aerei dall'uno all'altro aeroporto per ragioni meteorologiche, ha disposto che le operazioni finali per il volo, includenti i passeggeri che si presentano direttamente e quelli in lista di attesa, vengano effettuate all'aeroporto di partenza. Per effetto di tale nuova disposizione, tutto rimane normale qualora la partenza del velivolo avvenga dall'aeroporto previsto. Quando invece la partenza debba avvenire da altro aeroporto, il passeggero, non presentandosi al Terminal di città, per poter partire con il volo prenotato deve presentarsi in tempo all'aeroporto alternato per essere presente durante le operazioni di chiusura della lista passeggeri. Allo stato attuale non risulta che dalle citate nuove disposizioni sia derivato alcun inconveniente.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

MILIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se il Governo ritenga di dovere ormai accogliere le richieste avanzate da molto tempo dall'Associazione invalidi e mutilati di guerra per ottenere un aumento delle pensioni a favore di chi alla patria ha donato non solo gli anni più belli della giovinezza, ma il proprio sangue e lembi della propria carne.

Le proteste ormai unanimi degli invalidi e mutilati si sono concretate nella astensione della anzidetta associazione – in tutta Italia – dal partecipare alle manifestazioni del 4 novembre, così che la festa per la ricorrenza della raggiunta unità d'Italia ha visto assenti proprio coloro che di questa unità furono – in misura massima – gli artefici e gli eroi.

Le richieste degli invalidi e dei mutilati di guerra trovano di poi la loro legittimazione non solo in ragioni morali facilmente intuibili, ma oggi soprattutto nel fatto che l'aumentato costo della vita ha reso ancora più misera ed anacronistica la più grande parte delle pensioni ad essi assegnate.

(13741)

RISPOSTA. — Le pensioni di guerra, sia dirette sia indirette, sono state di recente rivalutate, rispettivamente con le leggi 9 novem-

bre 1961, n. 1240, e 25 gennaio 1962, n. 12, le quali hanno comportato nuove spese per il bilancio statale di circa 60 miliardi annui.

Nonostante l'attuale difficile situazione, il problema relativo alle pensioni di guerra è ben presente all'attenzione del Governo il quale ha predisposto apposito provvedimento, concretatosi nella legge 25 novembre 1964, n. 1266, riguardante la concessione di miglioramenti in favore degli invalidi maggiormente meritevoli di considerazione ovvero che necessitano di una migliore assistenza, con un ulteriore onere di circa 15 miliardi all'anno.

In relazione a quanto sopra, e tenuto conto che la spesa per le pensioni di guerra si aggirerà, nel corrente esercizio, intorno al rilevante importo di 265 miliardi, è agevole constatare come il bilancio statale – per altro impegnato nella politica anticongiunturale seguita dal Governo – già sostiene oneri ingenti in favore della benemerita categoria dei mutilati e degli invalidi di guerra e dei familiari dei caduti. È intenzione del Governo, non appena il miglioramento delle condizioni di bilancio le consentirà, di procedere con gradualità al sodisfacimento delle esigenze più urgenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BELOTTI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la commissione medica pensioni di guerra di Milano visita i mutilati e gli invalidi di guerra dopo 7-8 mesi dalla data in cui la direzione generale pensioni di guerra ha disposto la visita; per sapere se ritenga urgente e necessario costituire in Lombardia (a Brescia per esempio) una nuova commissione medica per le pensioni di guerra. (8312)

RISPOSTA. — Questo Ministero, nel quadro di un generale riassetto delle competenze territoriali dei dipendenti organi sanitari, ha ravvisato l'opportunità, previe le necessarie intese con il dicastero della difesa, di ripristinare la commissione medica per le pensioni di guerra di Brescia, alla quale verrebbero assegnate le province limitrofe o quelle meglio collegate alla cennata sede che, in atto, sono attribuite alla giurisdizione della commissione medica di Milano.

In tal maniera, sarà realizzata una più equa ripartizione del lavoro, conseguendo, altresì, lo scopo di accelerare l'evasione degli ordinativi di visita relativi agli invalidi della Lombardia.

Il decreto interministeriale 25 giugno 1965, concernente la istituzione della commissione medica per le pensioni di guerra di Brescia è stato registrato dalla Corte dei conti il 3 agosto 1965. Il dicastero della difesa-esercito, per il ripristino del richiamato collegio medico, ha messo a disposizione alcuni locali nell'ex caserma Goito, della città di Brescia, per il cui restauro sono già stati assegnati i fondi occorrenti.

La indicata commissione medica potrà iniziare a funzionare quando saranno stati portati a termine i lavori di restauro.

Il Sottosegretario di Stato: BELOTTI.

PEZZINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere in relazione alle notizie di stampa sull'avvenuta emissione di un mandato di cattura, da parte della procura della Repubblica di Messina, nei confronti di tale Attilio Liga, da Milazzo, titolare di una agenzia di distribuzione cinematografica e ora incriminato per bancarotta fraudolenta, se la magistratura si stia interessando di accertare anche la responsabilità di altre persone, complici del Liga, le quali, secondo la voce pubblica, avrebbero con lui collaborato nel frodare numerosi esercenti di sale cinematografiche in tutta la Sicilia, trascinandoli alla rovina in seguito al *crak* finanziario che lo ha travolto. (13594)

RISPOSTA. — La procura della Repubblica di Messina ha fatto conoscere che nei confronti di Liga Attilio pende istruttoria in via formale per il reato di bancarotta fraudolenta. Contro il Liga il tribunale fallimentare di quella città ha emesso mandato di cattura.

L'ufficio di procura ha altresì fatto presente che se dalla istruttoria in corso emergessero responsabilità nei confronti di altre persone, sarà proceduto penalmente anche contro di esse.

Il Ministro: REALE.

PIGNI E MINASI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere con quali criteri si sia proceduto ad una riduzione dei 472 posti di assistente e disegnatore principale, coefficiente 229, nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, come da concorso bandito nel 1963, dopo che gli aspiranti avevano sostenuto sia le prove scritte sia quelle orali. (14279)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 28 dicembre 1962, registrato alla Corte dei

conti il 19 febbraio 1963, fu bandito un concorso a 472 posti di assistente principale o disegnatore principale, le cui prove scritte vennero tenute nei giorni 5 e 6 giugno 1963.

Successivamente, fu riscontrato che il numero dei posti a concorso era stato erroneamente determinato, in quanto non si era tenuto conto dell'articolo 30 della legge 19 luglio 1962, n. 959, che prevede il riassorbimento dei posti in soprannumero nelle qualifiche anzidette. Di conseguenza, con decreto ministeriale 20 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1964, i posti del concorso in argomento vennero rideterminati in 341.

Da quanto precede, si deduce che l'amministrazione non poteva non procedere alla rettifica dei posti del concorso, in quanto col provvedimento stesso ha sanato una situazione illegittima che si era creata a causa della mancata applicazione di una norma di legge che avrebbe portato al conferimento di posti non disponibili nel ruolo.

Il Ministro: TREMELLONI.

PUCCI EMILIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se rispondano al vero le notizie pubblicate dalla stampa sulla presunta istituzione di un centro di spionaggio a Firenze sotto il patrocinio del partito socialista e dietro l'innocente etichetta di *World political centre.*

I compiti di questa associazione pseudospionistica consisterebbero nel raccogliere notizie delicate di natura politica e militare e di rivolgerle poi contro il Governo per cercare di corrodere alla base la solidarietà atlantica. L'interrogante chiede pertanto se e quali misure il Presidente del Consiglio ed il ministro dell'interno intendano adottare per frustrare questi modesti ed ambigui tentativi di gettare discredito sullo stato italiano quale paese aderente alla N.A.T.O. (12851)

RISPOSTA. — La stampa e in particolare, il settimanale *La Piazza d'Italia*, nei numeri 29, 30 e 31 del 19, 29 settembre e 3 ottobre 1965, hanno dato notizia della progettata istituzione a Firenze di un centro permanente internazionale di studi, a carattere pacifista, su iniziativa del professor Giorgio La Pira, e dell'adesione del deputato laburista inglese William Warbey.

A quanto risulta, l'idea del predetto centro sorse nel giugno 1964, come sviluppo dell'iniziativa dei « Colloqui mediterranei » tenuti annualmente in Firenze per trovare, nell'intento dei promotori, soluzioni ai problemi politici, sociali, culturali e religiosi dei popoli rivieraschi del Mediterraneo.

Nei propositi, il centro doveva contribuire alla costruzione di un ponte di umana comprensione attraverso le frontiere della guerra fredda e i vari dissidi mondiali, promuovere analisi obiettive dei problemi comuni alla famiglia umana, facilitare mediante dibattiti la soluzione dei conflitti e incoraggiare contatti e dialoghi tra i gruppi politici dei vari continenti. Esso avrebbe dovuto assumere una struttura analoga all'istituto dell'U.N.E.S.C.O. ad Amburgo, esser libero da interventi di organismi statali o amministrativi, aperto alle personalità di tutti i paesi, aver sede a Firenze.

Aderivano all'idea taluni ambienti della sinistra laburista inglese rappresentati dal sopramenzionato deputato e, tra alcuni altri, Jules Moch, già ministro della Repubblica francese e presidente del Movimento contro l'armamento atomico che svolge la sua attività nel quadro della « Conferenza internazionale per il disarmo e la pace » a Londra.

Nell'aprile 1965 i promotori della costituzione del centro tennero a Firenze, per saggiare la presa sull'opinione pubblica, un « Simposium sul Vietnam », preceduto da contatti tra il professor La Pira e il cittadino francese di origine vietnamita Nguen Van Chi, che sarebbe noto negli ambienti di Hanoi.

Delle 30-35 personalità invitate presero parte al simposium: Jules Moch, Lucia Aubrac, William Warbey, Lord Archibald Brokway, Samuel Silvermann, Hug Jenkins, Modest Roubinstein.

Dopo il cennato simposium, che per la scarsezza di adesioni ebbe modesto rilievo, non risultano per altro sviluppi dell'iniziativa di costituire il centro; sembra anzi siano sorte divergenze tra il professor La Pira, orientato ad attendere, e il deputato inglese Warbey, favorevole a proseguire nell'iniziativa, costituendo il centro a Londra con la denominazione di ***World political centre.***

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

PUCCI EMILIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere se intendano abolire le attuali restrizioni sulle vendite rateali e di ridurre il prezzo della benzina mediante sgravi fiscali.

Premesso che la compressione degli acquisti mediante l'inceppamento delle rateizzazioni viene a colpire soprattutto le categorie meno abbienti e considerato che l'eccessivo prezzo

della benzina – a causa di una fondamentale legge economica – provoca soltanto una maggiorazione illusoria delle entrate erariali, l'interrogante domanda se sia il caso di liberare i settori della strumentazione veicolare e delle fonti di energia dagli aggravi fiscali tuttora in vigore, provvedimenti che permetterebbero nello stesso tempo di introitare maggiori fondi in conseguenza dell'aumentato volume di affari che ne deriverebbe. (13339)

RISPOSTA. — Si fa presente quanto segue:

1) per quanto riguarda le restrizioni sulle vendite rateali, è stato approvato dal Consiglio dei ministri, in data 29 ottobre 1965, un provvedimento con il quale, in applicazione dell'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, viene disposta la sospensione fino al 31 dicembre 1966 della disciplina delle vendite a rate per le autovetture ed i motoveicoli di cilindrata superiore ai 200 centimetri cubici;

2) per quanto attiene alla proposta di diminuire il prezzo della benzina, mediante riduzione dell'onere fiscale, si esprime l'avviso che la diminuzione stessa non potrebbe provocare al momento attuale, come è cenno nell'interrogazione in oggetto, un'espansione del consumo tale da annullare la contrazione del gettito che ne deriverebbe.

Infatti, prendendo in esame l'anno 1965 durante il quale è stato previsto un consumo, esclusi gli usi agevolati, di litri 8.200.000.000 circa di benzina di produzione nazionale, con un gettito per imposta di fabbricazione di lire 641 miliardi, si evince che una diminuzione del prezzo del prodotto in parola di sole lire 10 per litro, mediante riduzione dell'aliquota d'imposta, provocherebbe una contrazione dello stesso gettito di lire 82 miliardi circa (più 3 miliardi e 400 milioni di lire per I.G.E. riscossa in meno).

Per compensare tale diminuzione di entrata dovrebbe quindi verificarsi un incremento di consumo, nell'anno, di litri 1 miliardo e 200 milioni, pari a circa il 15 per cento del consumo previsto per l'anno stesso.

Tenuto però conto che il problema deve essere ovviamente esaminato sulla base delle previsioni fatte per l'anno 1966 (durante il quale si è già considerata una dilatazione del consumo del 15 per cento rispetto al 1965) l'incremento totale per il 1966, se si attuasse la riduzione anzidetta di aliquota d'imposta, dovrebbe, per poter rientrare nelle previsioni, superare il 30 per cento. Un così cospicuo incremento nei consumi non sembra da ritenersi, nelle condizioni attuali, realizzabile. Non intravvedendosi per i motivi anzidetti la possibilità della compensazione con un correlativo, adeguato aumento di consumo, l'eventuale diminuzione dell'onere fiscale sulla benzina comporterebbe una contrazione del gettito fiscale già previsto in bilancio, da sanare con altra corrispondente copertura per certo non facilmente reperibile. Si conclude, pertanto, esprimendo avviso contrario all'auspicata riduzione dell'onere fiscale attualmente gravante sulla benzina.

Il Ministro: TREMELLONI.

QUARANTA. — *Ai Ministri delle finanze e per la riforma burocratica.* — Per sapere se ritengano utile abolire la tassa di circolazione sugli autoveicoli sostituendola con una addizionale all'imposta sui carburanti.

Il provvedimento avrebbe lo scopo di:

a) annullare un notevole lavoro amministrativo per la riscossione della tassa di circolazione;

b) favorire la vendita di macchine di grossa cilindrata;

c) adeguare automaticamente la tassa di circolazione dovuta dall'utente all'effettivo uso ed alla cilindrata del mezzo. (14006)

RISPOSTA. — La tassa di circolazione sugli autoveicoli è riscossa in conformità delle disposizioni di cui al testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, ed è commisurata:

a) alla cilindrata per i velocipedi con motore ausiliario e per i motocicli leggeri;

b) alla potenza dei motori per tutti gli altri autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e per gli autoscafi;

c) al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone;

d) alla portata per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose;

e) alle persone trasportabili per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre alla tassa in base alla portata.

Per alcuni tipi di veicoli la tassa deve essere assolta in misura fissa annua, mentre per altri è prevista la possibilità di pagamento frazionato in periodi bimestrali, da uno a sei mesi. Inoltre sia la legge sia le singole tariffe prevedono riduzioni o facilitazioni per determinati tipi di autoveicoli e per particolari categorie di contribuenti.

Tanto premesso, si deve esprimere avviso non concorde alla cortese proposta formulata

dall'interrogante di sostituire la tassa di circolazione sugli autoveicoli con un'addizionale all'imposta di fabbricazione sui carburanti, per le seguenti considerazioni:

1) data la particolare struttura delle imposte di fabbricazione, non sarebbe possibile articolare in modo differenziato l'applicazione del tributo, come attualmente avviene, e concedere trattamenti particolari a favore di determinate categorie di automezzi in quanto l'eventuale addizionale dovrebbe essere corrisposta su tutta la benzina e su tutto il gasolio immessi in consumo per l'autotrazione, non potendosi ovviamente praticare prezzi distinti per lo stesso prodotto posto in vendita nei distributori stradali. Fra l'altro, dall'addizionale in parola rimarrebbero automaticamente esclusi i rimorchi ordinari e quelli speciali (*roulottes*), nonché gli autoveicoli azionati da motori elettrici;

2) l'abolizione della tassa di circolazione e la sua sostituzione con un'addizionale della imposta di fabbricazione sulla benzina e sul gasolio danneggerebbe tutti coloro che si servono largamente, per motivi di lavoro, di automezzi e quindi consumano notevoli quantitativi di carburante, e favorirebbe, per converso, solo quelli che si servono raramente e per diporto di detti automezzi: tutto ciò comporterebbe notevoli difficoltà alle categorie produttive e si risolverebbe inevitabilmente in un aggravamento dei costi della produzione;

3 tenuto conto che la benzina assolve attualmente un'aliquota di imposta di fabbricazione molto elevata (lire 10.685 per quintale), l'eventuale addizionale su tale aliquota potrebbe avere conseguenze negative sul consumo di detto prodotto e quindi anche sul gettito della stessa imposta di fabbricazione. Analoga considerazione può essere fatta per il gasolio utilizzato nell'autotrazione pesante, che è assoggettato, per tale specifico uso, alla aliquota di lire 5.400 per quintale.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

RIGHETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale utilizzazione il Monopolio di Stato per i tabacchi intenda dare al grande immobile costruito per suo conto da alcuni anni in territorio del comune di Esperia (Frosinone). Tale immobile, concepito secondo i più moderni canoni, resta da lungo tempo completamente inutilizzato. (14431)

RISPOSTA. — La mancata utilizzazione dell'immobile a suo tempo costruito in territorio di Esperia dipende dal fatto che in questi ultimi anni la coltivazione del tabacco, nella zona anzidetta e nei comuni limitrofi, è andata progressivamente scemando, per il fenomeno delle emigrazioni di manodopera agricola, particolarmente accentuato in quei luoghi.

Si fa presente, comunque, che l'amministrazione dei Monopoli di Stato sta studiando la possibilità di destinare l'immobile di che trattasi ad altro uso, quale potrebbe essere quello di deposito dei tabacchi greggi che siano in attesa di essere avviati alla lavorazione nelle manifatture.

Il Ministro: TREMELLONI.

RIPAMONTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza della recente decisione dell'Alitalia, in vigore dal 1° novembre 1965, in base alla quale la registrazione del biglietto di viaggio per i passeggeri in partenza dall'aeroporto milanese di Linate deve avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente presso l'*Air Terminal* della compagnia di bandiera alla stazione centrale delle ferrovie dello Stato di Milano.

La decisione dell'Alitalia, che non trova precedenti in nessun'altra città del mondo, ha creato e crea gravissimo disagio nei viaggiatori, molti dei quali non hanno mancato di esprimere vibrate proteste sia per la perdita di tempo, sia per la violazione di un obbligo contrattuale vigente con l'approvazione del Ministero e contenuto a facciata due del biglietto rilasciato dalla stessa Alitalia a tutti i viaggiatori, in forza del quale l'atto di acquisto del biglietto è possibile al viaggiatore non solo all'*Air Terminal* e alle agenzie ma altresì nel luogo in cui la partenza avviene.

Mentre sottolinea la situazione assurda che dal 1° novembre si verifica a Milano, per cui passeggeri che acquistano il biglietto all'aeroporto di Linate devono ritornare in città presso l'*Air Terminal* alla stazione centrale per ottenere il diritto all'imbarco, con grave nocumento della libertà individuale e delle disponibilità di tempo, l'interrogante non può non rilevare che la decisione dell'Alitalia null'altro rappresenta se non un ennesimo atto di ostilità premeditata ed ingiustificata contro la S.E.A., ente costruttore e gestore degli aeroporti ed espressione del comune e della provincia di Milano.

L'interrogante, conseguentemente, chiede al ministro di intervenire urgentemente affinché la deprecata decisione venga immediatamente revocata, sia nell'interesse primario dei passeggeri, così direttamente costretti ad una

inusitata e inaccettabile procedura, sia, infine, e non ultimo, in considerazione del grave nocumento che tutto ciò, attuato in ispregio alla convenzione tra lo Stato e l'Alitalia (che prevede una preventiva approvazione delle condizioni generali di trasporto da parte del Ministero, approvazione non intervenuta per la modifica in questione) arreca al prestigio del trasporto aereo italiano.

L'interrogante chiede, altresì, se il ministro ritenga necessario intervenire per ottenere sugli aeroporti di Milano il rispetto da parte dei direttori di circoscrizione dipendenti dal suo Ministero, delle leggi dello Stato ed in particolare del disposto dell'articolo 802 del codice delal navigazione, approvato con regio decreto 16 marzo 1962, n. 262, che prevede esplicitamente il degenerare l'autorizzazione alla partenza a quegli aeromobili il cui vettore o il cui comandante non abbiano tra l'altro ottemperato al pagamento « delle tasse e dei diritti dovuti » giacché, come è risaputo, la Alitalia non paga alla S.E.A. i diritti per l'uso degli aeroporti e i direttori di circoscrizione si sottraggono alla norma cogente del codice. (13727)

RISPOSTA. — La decisione adottata dall'Alitalia per la registrazione dei passeggeri al *Terminal* anziché direttamente nell'aeroporto di Milano, va esaminata dal duplice punto di vista della legittimità e della opportunità.

Dal punto di vista della legittimità, è da rilevare che l'Alitalia ha regolarmente sottoposto all'approvazione di questo Ministero le condizioni di trasporto in conformità di quanto stabilito nell'articolo 9 della convenzione stipulata con l'amministrazione il giorno 8 settembre 1962, n. 181 di repertorio.

A norma dell'articolo 7 di tali condizioni, per quanto riguarda la presentazione dei passeggeri in aeroporto è stabilito che « il passeggero dovrà presentarsi all'aeroporto o in altro luogo stabilito dal vettore ».

Non sembra quindi che le disposizioni impartite dalla società Alitalia siano in contrasto con l'articolo 9 della convenzione da essa stipulata con lo Stato.

Analoghe disposizioni erano state impartite negli anni passati, senza provocare recriminazioni o lamentele. D'altro canto non è previsto dalle disposizioni attuali che l'Alitalia dia comunicazione al Ministero circa la modalità di presentazione dei passeggeri, né finora si è verificato alcun caso, in nessuna città italiana, di disservizio per la presentazione dei passeggeri.

Dal punto di vista, poi, dell'opportunità è pur vero che l'Alitalia avrebbe potuto valutare con maggiore ponderazione la situazione, prima dell'adozione del provvedimento, lasciando un congruo margine di tempo per l'entrata in vigore di esso.

Ad ogni modo, questo Ministero è intervenuto immediatamente non appena ricevuta la comunicazione della S.E.A. per cercare di trovare una soluzione sodisfacente per ambedue le parti, svolgendo azione presso la società Alitalia attraverso i massimi esponenti della società stessa per l'emanazione di apposite norme che tenessero conto delle diverse esigenze.

In seguito a tale intervento la società Alitalia, dopo aver precisato che la presentazione al *Terminal* di città per le operazioni di registrazione viene richiesta al solo scopo di tutelare i viaggiatori da possibili dirottamenti di aerei dall'uno all'altro aeroporto per ragioni meteorologiche, ha disposto che le operazioni finali per il volo, includenti i passeggeri che si presentano direttamente e quelli in lista di attesa, vengano effettuate all'aeroporto di partenza. Per effetto di tale nuova disposizione, tutto rimane normale qualora la partenza del velivolo avvenga dall'aeroporto previsto. Quando invece la partenza debba avvenire da altro aeroporto, il passeggero, non presentatosi al *Terminal* di città, per poter partire con il volo prenotato deve presentarsi in tempo all'aeroporto alternato per essere presente durante le operazioni di chiusura della lista passeggeri.

Allo stato attuale non risulta che dalle citate nuove disposizioni sia derivato alcun inconveniente.

In ordine all'ultima parte dell'interrogazione si fa presente che i tentativi svolti da questo Ministero, diretti a stabilire fra la S.E.A. e l'Alitalia rapporti ispirati a reciproca comprensione, per quanto non possano ancora considerarsi risolutivi, hanno già prodotto i primi effetti.

C'è da sperare infatti che con la buona volontà dei due contendenti, ma soprattutto mediante un intervento autorevole degli organi proprietari delle azioni si possa superare ogni problema controverso, con lo stabilimento di rapporti normali nell'aeroporto di Milano tra le due società, incaricate ambedue di funzioni pubbliche del più grande interesse.

In merito a tale azione conciliativa, risulta che l'Alitalia non soltanto ha corrisposto alla S.E.A. la somma di lire 830 milioni oltre lire 77 milioni di interessi per tasse di approdo e di *handling* per il periodo fino al 31 dicembre

1962, ma altresì l'importo di lire 1 miliardo 500 milioni per la totale liquidazione delle tasse di atterraggio fino al 31 ottobre 1965.

È da aggiungere che la compagnia di bandiera continuerà a corrispondere mensilmente dal 31 ottobre 1965 tali tasse di approdo e partenza.

Il Ministro: JERVOLINO.

ROMANO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere se ritengano opportuno invitare la Cassa pensioni sanitari dipendenti dagli enti locali ad effettuare un'inchiesta-ispezione, per accertare se l'ente provinciale antitracomatoso di Napoli abbia pagato regolarmente, nel corso degli ultimi 20 anni, i contributi assicurativi dei dipendenti. (11583)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti, anche *in loco*, è risultato che l'ente provinciale antitracomatoso di Napoli è in regola circa il versamento dei contributi dovuti per il personale sanitario iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari.

L'unica pendenza esistente, riguardante il versamento di un contributo che l'ente ha contestato, è stata recentemente definita.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BELOTTI.

RUSSO SPENA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga che del beneficio previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, della riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti a titolo oneroso dei fabbricati, non debbano godere anche i fabbricati censiti nel catasto rurale; e se ritenga, di fronte alla contrastante interpretazione della norma da parte degli uffici finanziari, alcuni dei quali applicano l'aliquota ridotta ed altri no, di dare disposizioni per una uniforme e retta applicazione, che, come si evince dallo spirito e dalla lettera della legge, che parla di fabbricati senza alcuna distinzione, è di far partecipi del beneficio anche i fabbricati rurali. (13751)

RISPOSTA. — Rispondiamo in ordine:

1) il Ministero delle finanze ha impartito agli uffici dipendenti le istruzioni relative al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, con circolare dell'8 aprile 1965, n. 19. In tale sede la norma dell'articolo 44 non è stata interpretata restrittivamente secondo la sua formulazione letterale, sebbene tenendo presente le finalità perseguite dal legislatore: in tal modo si è potuto chiarire che la riduzione dell'aliquota di imposta di registro non è circoscritta ai trasferimenti dei soli fabbricati destinati ad essere ampliati o sopraelevati, ma spetta, invece, indistintamente a tutti i fabbricati;

2) per quanto attiene al significato da attribuire alla parola « fabbricato », non sembra dubbio che il legislatore, laddove parla di fabbricati ed aree edificabili, intenda riferirsi esclusivamente all'edilizia urbana e non anche all'edilizia in genere né, tanto meno, alle opere edilizie, pur possibili e necessarie, del diverso settore dell'agricoltura.

In ordine a tali opere, si precisa che le condizioni atte a stabilire il carattere di ruralità di una costruzione (o di una sua porzione) sono fissate dall'articolo 71 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette n. 645 del 1958, che, d'altra parte, esclude le stesse costruzioni dal tributo edilizio.

Tanto premesso, va considerato comunque che non devono ritenersi esclusi dal beneficio della riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro in esame anche quei fabbricati, i quali, pur non risultando iscritti al catasto urbano, siano tuttavia suscettibili di separata utilizzazione, considerato che, in tale ipotesi, il fabbricato accede al fondo per un rapporto meramente occasionale (non funzionale);

3) saranno impartite istruzione ai dipendenti uffici per l'uniforme e retta applicazione della norma nel senso indicato al precedente punto 2).

Il Ministro: TREMELLONI.

SCARPA E BALCONI MARCELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per sostenere le aziende agricole della provincia di Novara colpite da avversità atmosferiche in più occasioni durante la primavera e l'estate di quest'anno, col risultato che il raccolto del maggengo è stato perduto in misura superiore al 50 per cento; che il raccolto del riso ha subìto una contrazione di oltre il 30 per cento a causa della ritardata seminagione per la lunga siccità e che in particolare a Fara, a Cerano ed a Tornaco i raccolti sono stati distrutti quasi per intero dalle grandinate.

In particolare gli interroganti chiedono se, oltre ai normali provvedimenti previsti dalle leggi vigenti o in corso di approvazione, il ministro intenda applicare per la provincia di Novara l'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, che incarica la « Commissione tecnica centrale per l'equo canone negli affitti di fon-

di rustici » di sostituirsi alle analoghe commissioni provinciali (come appunto è avvenuto a Novara) quando queste, a 60 giorni di tempo dalla fine dell'annata agraria, abbiano omesso di disporre le riduzioni degli affitti in proporzione dei danni provocati alle coltivazioni dalle calamità naturali. (13593)

RISPOSTA. — Questo Ministero, d'intesa con quello del tesoro, sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati dal competente ispettorato agrario, ha adottato, per la provincia di Novara, due provvedimenti di delimitazione delle zone agrarie nelle quali possono accordarsi, alle aziende agricole che hanno subito gravi danni alle strutture fondiarie e alle scorte, i contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739: il decreto 9 settembre 1965 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 231 del 14 settembre successivo) in applicazione della legge 6 aprile 1965, n. 351, per i danni causati dalle calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965, e il decreto del 1° ottobre 1965 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 252 del 7 ottobre successivo) in applicazione della legge 26 luglio 1965, n. 969, per i danni causati dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi durante il periodo dal 14 maggio al 1° settembre 1965. Quest'ultimo provvedimento riguarda parte del territorio del comune di Cerano.

Le aziende agricole della provincia che per effetto degli accennati eventi meteorologici avversi abbiano subito perdite di prodotto di tale entità da compromettere il proprio bilancio economico, hanno la possibilità di giovarsi dei prestiti di conduzione, a tasso di favore e ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrato dall'articolo 4 della legge 6 aprile 1965, n. 351, e dall'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969, innanzi citate.

Circa, infine, la richiesta formulata nella seconda parte dell'interrogazione, si fa presente che, come è noto, le commissioni tecniche provinciali per l'equo canone sono tenute a determinare, a norma dell'articolo 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567, la riduzione dei canoni di affitto – sempreché in determinate zone delle rispettive province si siano verificate avversità meteorologiche o calamità naturali che abbiano causato la perdita dei frutti in misura non inferiore al terzo della normale produzione – entro 60 giorni dalla fine della annata agraria. Poiché, in provincia di Novara, l'annata agraria termina il 10 novembre, quella commissione provinciale dovrà adottare le deliberazioni in questione entro il 9 gennaio 1966.

Pertanto, soltanto dopo tale data, in carenza di deliberazioni della commissione provinciale, la commissione centrale potrà ad essa sostituirsi ai sensi dell'articolo 5, lettera *c*) della citata legge n. 567 del 1962. Comunque, non si mancherà di rammentare al prefetto di Novara, presidente della commissione provinciale per l'equo canone, di convocare sollecitamente la commissione stessa ai fini degli adempimenti in parola.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

SERVADEI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni del grave ritardo nel mettere a disposizioni dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (I.S.E.A. con sede a Bologna) la modesta somma di lire 900 milioni ripartita in tre esercizi finanziari.

L'interrogante ritiene il ritardo tanto meno giustificato in relazione:

1) alla consistente cifra che il finanziamento sollecita in investimenti privati nel settore turistico;

2) allo stato di paralisi che l'attesa del finanziamento determina nell'attività dell'I.S.E.A. la cui encomiabile opera passata ha concorso a mutare il volto di tante depresse località appenniniche;

3) alla situazione congiunturale nei confronti della quale il funzionamento del citato istituto ha anticipato risultati veramente positivi. (10719)

RISPOSTA. — A seguito dell'iscrizione al capitolo 5381 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1966, della somma di lire 300 milioni quale ulteriore conferimento all'I.S.E.A., nello stesso esercizio, per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico, ha potuto avere corso il disegno di legge, riguardante lo stanziamento di complessivi 900 milioni per iniziative dell'ente predetto, ripartiti in tre esercizi finanziari, dal 1966 al 1968.

L'indicato provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 17 novembre 1965, trovasi attualmente all'esame del Parlamento (atto Camera n. 2852).

Il Sottosegretario di Stato: BELOTTI.

SOLIANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare a favore dei candidati promos-

si, partecipanti al concorso per 472 posti di assistente e disegnatore principale nei ruoli dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, non collocati nel nuovo grado.

La riduzione dei posti messi a concorso fissata in contrasto con il decreto che bandì il concorso ed apportata dopo che i candidati sostennero sia gli esami scritti sia quelli orali ha creato serie perplessità e malumore tra gli interessati, anche perché non pare esistano precedenti di un siffatto modo di promuovere i concorsi, da rendere doveroso e urgente un nuovo provvedimento che ristabilisca un diritto misconosciuto. (14307)

RISPOSTA. — In applicazione della legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente la revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria, con decreto ministeriale 28 dicembre 1962 registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1963, fu bandito un concorso a 472 posti di assistente principale o disegnatore principale.

Successivamente, dopo l'espletamento delle prove scritte tenutesi nei giorni 5 e 6 giugno 1963, fu riscontrato che il numero di posti a concorso era stato erroneamente determinato in quanto non si era tenuto conto dell'articolo 30 della legge 19 luglio 1962, n. 959, che prevede il riassorbimento dei posti in soprannumero nelle qualifiche anzidette.

Atteso che il riassorbimento indicato era previsto dalla stessa legge richiamata nel bando del concorso, l'amministrazione non poteva non addivenire alla rideterminazione dei posti del concorso in parola, per sanare in tal modo una situazione illegittima creatasi per la non applicazione di una disposizione legislativa che avrebbe portato al conferimento di posti nella qualifica di assistente principale, non disponibili in ruolo.

Pertanto, con decreto ministeriale 20 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1964, i posti del concorso in argomento vennero rideterminati in 341 e con decreto ministeriale 10 aprile 1965 i vincitori vennero promossi alla qualifica di assistente principale.

Ciò stante, spiace dover aggiungere che non è nelle facoltà dell'amministrazione adottare alcun provvedimento particolare nei confronti degli altri candidati risultati idonei.

Il Ministro: TREMELLONI.

SPINELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere – premesso che la Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali, gestita dal Ministero del tesoro, ha concesso, in aggiunta alla riliquidazione delle pensioni, un assegno *una tantum* di lire 104.000 per i pensionati e di lire 84.000 per le vedove; la cassa di previdenza dei sanitari, gestita dallo stesso Ministero del tesoro, non ha concesso, fino a questo momento, il miglioramento delle pensioni, né l'assegno *una tantum* – se consideri la sperequazione di trattamento veramente inspiegabile e giustificato il rammarico dei sanitari di quiescenza.

E per conoscere altresì:

1) perché la commissione di studio, che dovrebbe formulare le proposte per l'adeguamento delle pensioni dei sanitari al costo della vita, non sia stata costituita;

2) perché, nelle more che la suddetta commissione espleti il lavoro di competenza, non venga subito concesso anche ai sanitari e alle vedove l'assegno *una tantum.*

I due problemi rivestono carattere di eccezionale, particolare urgenza.

(1707, *già orale*).

SPINELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere – premesso:

a) che le pensioni dei sanitari degli enti locali, nel complesso, sono inferiori a quelle dei dipendenti amministrativi degli stessi enti locali che, fra l'altro, hanno già ottenuto due assegni *una tantum* (i sanitari nessuno) e, soprattutto, di quelle dei dipendenti statali;

b) che la decorrenza dei nuovi miglioramenti, ancora da determinare (la commissione ministeriale di studio svolge il lavoro di competenza con estrema ingiustificata lentezza), è stata posticipata al 1° luglio 1965, invece che con effetto dal 1° luglio 1964, senza alcuna giustificazione, specialmente se si tiene conto che la situazione dei medici pensionati della cassa dei sanitari, gestita dal Ministero del tesoro, è quanto mai grave ed insostenibile, specialmente per quelli collocati in quiescenza anteriormente al 1958;

c) che i sanitari, pensionati o pensionandi, della cassa anzidetta ritengono sia urgente ed indispensabile fissare un minimo di pensione rapportata a 37-38 anni pensionabili, fermo restando il diritto – ove ne ricorrano gli estremi – ad un trattamento pensionistico superiore, ma comunque non inferiore a lire 1.300.000 annue – quali concreti provvedimenti intenda adottare per evitare gli inconvenienti in atto, e andare così incontro alle legittime aspettative dei sanitari interessati.

(10601)

RISPOSTA. — Un idoneo confronto tra le pensioni dei sanitari e quelle dei dipendenti degli enti locali non si rende possibile, per la diversità degli ordinamenti di attività di servizio e per i differenti presupposti tecnici e finanziari dei rispettivi trattamenti. An ogni modo, le pensioni dei sanitari, in media, non sono inferiori a quelle dei dipendenti degli enti locali.

Inoltre, circa l'indennità *una tantum* accordata con la legge n. 407 del 1964 e l'assegno annuo, previsto nella legge n. 965 del 1965 in favore dei pensionati della Cassa dipendenti enti locali, si fa presente, per quanto attiene ai sanitari, che è stato recentemente approvato dal Parlamento apposito provvedimento d'iniziativa del Governo (già atto Senato n. 1244) riguardante la corresponsione di un assegno annuo per gli stessi sanitari.

Per i miglioramenti economici definitivi, aventi effetto dal 1° luglio 1965, le opportune iniziative sono allo studio dei competenti organi ministeriali, sulla base anche del parere espresso al riguardo dalla commissione cui si riferisce l'interrogante.

La richiamata commissione, lungi dallo svolgere i suoi lavori con « estrema ingiustificata lentezza », ha invece posto le basi per giungere alle necessarie conclusioni sulle decisioni da adottare, con ogni possibile, consentita sollecitudine. Va comunque tenuto presente che si è trattato di problemi complessi, che hanno anche comportato laboriose valutazioni tecnico-attuariali.

Circa la posticipazione della decorrenza dei nuovi miglioramenti, va chiarito che la data di decorrenza considerata per i pensionati della cassa sanitari (1° luglio 1965) è la stessa già fissata per i miglioramenti definitivi ai pensionati della Cassa dipendenti enti locali.

Il Sottosegretario di Stato: BELOTTI.

STORTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali concreti provvedimenti il Governo intenda adottare a favore delle numerose aziende finanziate dalla Società finanziaria italiana (S. F.I.), i cui organi amministrativi, come è noto, sono stati sciolti con decreto del ministro del tesoro in applicazione dell'articolo 57 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, a causa della situazione fallimentare della società. L'interrogante fa presente che le menzionate aziende, site nell'Italia centromeridionale, rivestono una grande importanza per lo sviluppo sia economico sia sociale delle aree, generalmente poco sviluppate, in cui operano.

In particolare l'interrogante chiede un intervento immediato del Governo, affinché attraverso l'ente di gestione per le aziende termali o altri strumenti idonei si provveda alla gestione temporanea delle due aziende *Mineral-Neri* di Capranica (Viterbo) e di Roma (via del Mandrione), che oltre a consentire una occupazione di circa 400 lavoratori, di cui 200 stagionali, sono fondamentalmente sane dal punto di vista economico produttivo. (5879)

RISPOSTA. — Eventuali provvedimenti in favore delle aziende del gruppo S.F.I., non potrebbero prescindere dall'accertamento della situazione aziendale e dall'esame dei rapporti tra la finanziaria e le società del gruppo.

A tale scopo lavorano i commissari liquidatori della S.F.I., in modo da trovare una soluzione pur nei limiti consentiti della complessa situazione. Essi, con l'autorizzazione dell'organo vigilante sulle aziende di credito, hanno affidato ad una società fiduciaria il compito di classificare le partecipazioni della finanziaria. È pure da segnalare che l'autorità giudiziaria ha nominato amministratori giudiziari presso le aziende collegate, ai quali è stato dato il compito di acclarare la situazione economico-patrimoniale di dette società.

Circa l'assunzione della gestione *Mineral-Neri* da parte dell'ente gestione per le aziende termali, il competente Ministero delle partecipazioni statali ha comunicato che, nonostante ogni migliore considerazione, la richiesta non può essere accolta, in quanto gli impegni derivanti dalla realizzazione dei programmi di rinnovamento e di potenziamento delle aziende controllate, non consentono al predetto ente di assolvere ulteriori compiti nel settore di competenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BELOTTI.

USVARDI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere per quale ragione la R.A.I.-TV. abbia ammesso la pubblicazione, da parte di un editore bolognese, del volume poliziesco intitolato *La donna di fiori* dal quale è stato tratto l'originale televisivo in sei puntate, che è seguito da milioni di spettatori. La pubblicazione ha tolto interesse alla parte finale dello spettacolo creando vivo malcontento.

Ci si chiede anche se l'autorizzazione, concessa o meno, non rappresenti una gratuita propoganda ad un editore con danno nei con-

fronti di altri, oltre che dello spettatore comune. (13400)

RISPOSTA. — La R.A.I., interpellata al riguardo, ha fatto presente che, ritenendo nel fenomeno librario prevalenti gli scopi culturali su quelli commerciali, molto spesso nel programmare in televisione opere sceneggiate, pubblicate o in corso di pubblicazione, ne cita l'edizione. E ciò sia nei casi in cui la citazione è obbligatoria per clausola contrattuale sia nei casi più numerosi in cui nessun obbligo specifico impone la citazione stessa. Esempi più recenti di tali casi sono: l'editore Bompiani per *La figlia del Capitano* di Puskin, l'editore Mondadori per il *Commissario Maigret* di Simenon, l'editore Neri Pozza per *Questa sera parla Mark Twain* di Craveri e Fabbri.

In tutti i casi e quindi anche in quello relativo a *La donna di fiori* le citazioni sono avvenute a titolo del tutto gratuito.

Per quanto riguarda la contemporaneità della pubblicazione del romanzo in discussione con la programmazione del lavoro televisivo, va fatto presente che la R.A.I., consapevole del favore incontrato dalle trasmissioni televisive di romanzi e di serie « gialli » i cui testi erano già in commercio da tempo, e nella convinzione che altrettanto si sarebbe verificato per il romanzo *La donna di fiori*, qualora fosse stato pubblicato, ha ritenuto di poter dare il relativo benestare all'editore Cappelli.

Né tale pubblicazione ha diminuito l'interesse dei telespettatori per la trasmissione dell'ultima puntata del lavoro televisivo anzidetto, come è confermato dagli indici di ascolto e di gradimento rilevati dal servizio opinioni della R.A.I.

La concessionaria, tuttavia, non insensibile ai problemi del genere di quello che il caso concreto ha posto, ha stabilito per l'avvenire che la pubblicazione degli originali televisivi o la riduzione di romanzi sceneggiati debba d'ora innanzi avvenire tramite la E.R.I. – Edizioni R.A.I., Radiotelevisione italiana – con precedenza rispetto agli altri editori.

Il Ministro: RUSSO.

VEDOVATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se – considerato che, su circa 800 comuni obbligati a darsi un piano regolatore generale secondo gli elenchi pubblicati dal Ministero dei lavori pubblici dal 1954 in poi, meno della metà ha messo allo studio i piani medesimi e di essi soltanto 70 circa sono stati ultimati e successivamente risultano approvati dalle autorità competenti; e tenuto presente il permanere di posizioni negative assunte da certi urbanisti i quali, mentre pubblicamente negano qualsiasi validità alla vigente legge urbanistica 1942, diventano di fatto i monopolizzatori dei piani regolatori generali redatti sulla base di quella legge, concorrendo così ad alimentare l'opinione largamente diffusa che questa sia una delle cause che provocano i ritardi lamentati – ritenga opportuno di promuovere, attraverso i presidenti delle Corti di appello, ogni iniziativa idonea a potenziare presso gli organi professionali competenti una più incisiva azione di tutela di tutti gli iscritti, che, nel sereno rispetto delle norme di etica professionale, possa favorire una più efficace collaborazione fra organi amministrativi e competenze professionali. (12365)

RISPOSTA. — In base all'ordinamento vigente spetta agli enti locali, nella loro autonomia, la facoltà di disporre l'affidamento di incarichi per opere pubbliche – e quindi anche per la redazione dei piani urbanistici – secondo valutazioni e criteri sui quali gli organi dell'amministrazione centrale non possono interferire.

Circa l'accenno fatto agli organi professionali competenti in materia di piani regolatori, si comunica che il potere di vigilanza spettante al Ministero di grazia e giustizia sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto si concreta, per quanto particolarmente concerne gli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni, soltanto nell'accertamento dei rispetto delle norme relative all'ordinamento delle suaccennate professioni (articolo 4 legge 25 giugno 1923, n. 1395, concernente la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti e articolo 56 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2357).

Per altro, ove venissero specificamente segnalati singoli casi nei quali siano effettivamente riscontrabili trasgressioni, non si mancherebbe di svolgere ogni possibile, opportuno intervento presso gli organi amministrativi e professionali competenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: AMADEI.

VEDOVATO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del tesoro.* — Per sapere se – considerato che il credito di esercizio ha la specifica funzione di fare superare alle aziende artigiane le difficoltà di carattere immedia-

to che possono incontrare, quali mancanza di liquidità, ristagno negli affari, approvvigionamento urgente di materie prime, sostituzione parziale di macchinari, ecc.; tenuto presente che le convenzioni private attualmente operanti tra particolari istituti di credito, anche con l'intervento delle camere di commercio, quali le casse di risparmio, il Monte dei Paschi di Siena ed altri, ed alcune associazioni sindacali non sono sufficienti per sodisfare le esigenze delle imprese artigiane, per le procedure che essi impongono e le condizioni alle quali esse sono state convenute – ritengano opportune ed urgenti misure più idonee che, in analogia e completamento di quanto attuato per il credito di impianti regolato dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche, consentano un credito di esercizio il quale, ad un tasso di interesse mantenuto basso e comunque contenuto nei limiti del credito di impianto, con restituzione in 3-5 anni, e con fido aggirantesi su un importo di limite massimo di almeno 5 milioni assumendo carattere di credito fiduciario, possa concorrere efficacemente a rialzare le sorti dell'artigianato che, soprattutto per mancanza di capitale sufficiente per la relativa attività, rischiano di appesantirsi gravemente. (13483)

RISPOSTA. — Il problema posto dall'interrogante è stato oggetto di attento esame da parte delle amministrazioni interessate e può considerarsi avviato a soluzione con le disposizioni contenute nella legge 14 ottobre 1964, n. 1068, relativa alla istituzione di un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane .

Tale legge, infatti, prevede, all'articolo 5, l'intervento della cassa artigiani anche sui finanziamenti effettuati dagli istituti primari per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendono necessari in relazione al ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

Il credito per tali scorte può avere durata fino a tre anni e raggiungere un importo pari al 30 per cento del valore attuale degli impianti di pertinenza dell'impresa artigiana richiedente.

Il cennato articolo 5 prevede, inoltre, al penultimo comma, che tutte le operazioni relative al credito di esercizio possano essere assistite, in sostituzione delle garanzie reali, dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito, sicché anche l'esigenza di rendere fiduciario il credito in parola, prospettata con l'interrogazione, può ritenersi in gran parte risolta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BELOTTI.

VENTURINI, LORETI E PALLESCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, anche in relazione all'applicazione del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, intenda tenere in particolare conto le esigenze dell'Istituto case popolari di Roma.

Gli interroganti confidano che il ministro voglia considerare con particolare attenzione la grave situazione esistente nella città e nella provincia di Roma nel settore della occupazione e in quello connesso della costruzione di case economiche e popolari. (13247)

RISPOSTA. — In relazione ai particolari giustamente prospettati dagli interroganti nell'immediata applicazione del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179, è stato assegnato all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma il contributo statale di lire 560 milioni, nella misura del 4 per cento, per la realizzazione di un programma costruttivo di alloggi popolari dell'importo di lire 14 miliardi.

Sempre in applicazione della stessa legge, sono stati assegnati all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) contributi, in ragione del 4 per cento, che consentiranno la realizzazione di un programma costruttivo pari a lire 7 milardi e 500 milioni in tutta Italia e che, per quanto riguarda Roma in particolare, permetteranno ulteriori costruzioni per lire 1.700.000.000.

Contemporaneamente l'« Incis », con le assegnazioni di contributo ottenute in applicazione della suindicata legge, realizzerà nella citta di Roma un programma costruttivo di alloggi popolari da destinare alla generalità degli impiegati, per l'ammontare di lire 3 miliardi 535 milioni.

Il Ministro: MANCINI.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO